



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 21 ottobre 2008 (22.10)
(OR. en)**

14560/08

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0197 (ACC)**

**AGRI 339
WTO 192
AUS 15**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	20 ottobre 2008
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'Accordo tra la Comunità europea e l'Australia sul commercio del vino

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2008) 653 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 17.10.2008
COM(2008) 653 definitivo

2008/0197 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla conclusione dell'Accordo tra la Comunità europea e l'Australia sul
commercio del vino**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il nuovo Accordo CE-Australia sul vino, una volta approvato, sostituirà l'Accordo del 1994.

Subito dopo l'entrata in vigore dell'Accordo del 1994 furono avviate nuove discussioni bilaterali sulla base di una disposizione contenuta nell'Accordo medesimo riguardo all'abbandono progressivo, da parte dell'Australia, di determinate denominazioni di vini comunitari. In base alle conclusioni del Consiglio dell'ottobre 2000 sugli accordi bilaterali relativi al vino, dette discussioni furono poi sostituite da negoziati in vista della conclusione di un nuovo Accordo.

Tali negoziati si sono conclusi e il nuovo progetto di Accordo sul vino tra la Comunità europea e l'Australia è stato siglato dalle due Parti il 5 giugno 2007.

Il presente progetto di Accordo, dopo essere stato approvato dalla Commissione il 20 novembre 2007 e dopo la sua prima presentazione al Consiglio (comitato dell'articolo 133) il 22 febbraio 2008, è stato modificato come segue:

- sono stati apportati adeguamenti tecnici minori nel testo e nell'allegato I del progetto di Accordo;

- nell'allegato II dell'Accordo sono state incluse nuove indicazioni geografiche. Queste nuove indicazioni geografiche sono state inserite dalla Comunità europea e dall'Australia nel periodo intercorrente tra la conclusione dei negoziati e il 5 giugno 2007, data in cui è stato siglato il testo del progetto di Accordo. Le nuove indicazioni geografiche presentate dalla Comunità europea sono principalmente quelle introdotte dalla Bulgaria e dalla Romania;

- lo *Scambio di lettere riguardante la relazione fra determinate indicazioni geografiche e i marchi commerciali registrati* è stato aggiornato con l'aggiunta di alcuni marchi commerciali registrati in Australia, in esito alla seconda fase di verifica dei marchi commerciali registrati in una delle Parti con le nuove indicazioni geografiche introdotte dall'altra Parte nel periodo intercorrente tra la conclusione dei negoziati e la sigla del progetto di Accordo. I marchi commerciali elencati nello scambio di lettere possono continuare ad essere utilizzati purché i consumatori non siano indotti in errore riguardo alla vera origine dei vini di cui trattasi. Lo scambio di lettere menziona inoltre un'indicazione geografica comunitaria per la quale è in corso un ulteriore processo di verifica in Australia con riferimento ai corrispondenti marchi commerciali registrati in tale Paese. Completato tale processo di verifica e risolti gli eventuali problemi che dovessero insorgere in questa fase, le Parti contraenti si adopereranno per aggiornare rapidamente l'elenco delle indicazioni geografiche riportato nell'allegato II, attraverso la procedura del comitato congiunto CE-Australia.

Le suddette modifiche sono state incorporate nell'acclusa versione riveduta del nuovo progetto di Accordo CE-Australia sul commercio del vino.

In esito alle verifiche compiute dal Consiglio e dai traduttori australiani sono stati apportati alcuni ritocchi di ordine linguistico alle traduzioni del progetto di accordo nelle varie lingue.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'Accordo tra la Comunità europea e l'Australia sul commercio del vino

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e con l'articolo 300, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'Accordo tra la Comunità europea e l'Australia sugli scambi di vino¹, approvato con la decisione 94/184/CE del Consiglio², richiedeva nuovi negoziati sui periodi transitori relativi alle denominazioni di cui all'articolo 8 e all'articolo 11 di tale Accordo.
- (2) Il 23 ottobre 2000 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un nuovo accordo sul commercio del vino tra la Comunità e l'Australia.
- (3) Tali negoziati si sono conclusi e il nuovo Accordo tra la Comunità europea e l'Australia sul commercio del vino (qui di seguito "l'Accordo") è stato siglato dalle due Parti il 5 giugno 2007.
- (4) Occorre pertanto approvare detto Accordo.
- (5) Per agevolare l'attuazione e l'eventuale modifica degli allegati dell'Accordo, è opportuno autorizzare la Commissione ad adottare le misure necessarie secondo la procedura prevista dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo³.
- (6) A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'Accordo, dovranno essere abrogati l'Accordo tra la Comunità europea e l'Australia sugli scambi di vino, il relativo protocollo e il relativo scambio di lettere, fatti a Bruxelles e a Canberra rispettivamente il 26 e il 31 gennaio 1994,

¹ GU L 86 del 31.3.1994, pag. 3.

² GU L 86 del 31.3.1994, pag. 1.

³ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'Accordo tra la Comunità europea e l'Australia sul commercio del vino, compresi gli allegati, il protocollo, le dichiarazioni e lo scambio di lettere consolidato (qui di seguito "l'Accordo").

Il testo dell'Accordo, quale approvato dalla presente decisione, è ad essa accluso.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'Accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 29, paragrafo 3, dell'Accordo, la Commissione è autorizzata ad adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999, le misure necessarie per l'attuazione dell'Accordo e per la modifica degli allegati e del protocollo in conformità dell'articolo 29 e dell'articolo 30 dell'Accordo medesimo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il ...

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO

9 giugno 2008

ACCORDO

tra la Comunità europea e l'Australia sul commercio del vino

LA COMUNITÀ EUROPEA, qui di seguito "la Comunità"

da un lato, e

l'AUSTRALIA

dall'altro,

in seguito denominate "le Parti contraenti",

DESIDEROSE di migliorare le condizioni per lo sviluppo proficuo e armonioso degli scambi e per la promozione della cooperazione commerciale nel settore del vino secondo principi di uguaglianza, mutuo vantaggio e reciprocità,

RICONOSCENDO che le Parti contraenti desiderano allacciare contatti più stretti nel settore vitivinicolo per contribuire ad agevolare i loro scambi commerciali,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Obiettivi

Le Parti contraenti convengono, in base ai principi di non discriminazione e di reciprocità, di agevolare e promuovere il commercio del vino originario della Comunità e dell'Australia alle condizioni stabilite nel presente Accordo.

Articolo 2

Portata e campo di applicazione

Il presente Accordo si applica ai vini di cui al codice 22.04 del sistema armonizzato della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, firmata a Bruxelles il 14 giugno 1983⁴.

⁴

ATS 1988 n. 30 (senza l'allegato); UNTS 1503, pag. 168 (con l'allegato).

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente Accordo e fatte salve disposizioni contrarie, si intende per:

- a) "vino originario di", se tale dicitura è usata congiuntamente al nome di una delle Parti contraenti, un vino prodotto nel territorio di tale Parte contraente soltanto da uve raccolte esclusivamente sul territorio della medesima;
- b) "indicazione geografica", un'indicazione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, dell'Accordo TRIPS;
- c) "menzione tradizionale", una denominazione di uso tradizionale che si riferisce in particolare al metodo di produzione o alla qualità, al colore o al tipo del vino e riconosciuta dalle disposizioni legislative e regolamentari della Comunità per la designazione e la presentazione di un vino originario del suo territorio;
- d) "designazione", i termini utilizzati nell'etichettatura, sui documenti che scortano il trasporto del vino, sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna e nella pubblicità;
- e) "etichettatura", il complesso delle designazioni e altri riferimenti, contrassegni, illustrazioni, indicazioni geografiche o marchi commerciali che caratterizzano il vino, apposti sullo stesso recipiente, incluso il dispositivo di chiusura o il pendaglio appeso al recipiente, e sul rivestimento del collo delle bottiglie;
- f) "presentazione", i termini utilizzati sui recipienti compreso il dispositivo di chiusura, sull'etichettatura e sull'imballaggio;
- g) "imballaggio", gli involucri protettivi quali carta, rivestimenti di paglia di ogni genere, cartoni e casse utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti o per la loro presentazione in vista della vendita al consumatore finale;
- h) "Accordo TRIPS", l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, oggetto dell'allegato 1C dell'Accordo OMC;
- i) "Accordo OMC", l'accordo di Marrakech del 15 aprile 1994 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio;
- j) fatto salvo l'articolo 29, paragrafo 3, lettera e), e l'articolo 30, paragrafo 3, lettera c), il riferimento a una legge, a una normativa o a un regolamento si intende fatto a tale legge, normativa o regolamento quale modificato alla data della firma dell'Accordo. Se alla data della firma una delle Parti contraenti notifica all'altra Parte contraente di dover adottare leggi, normative o regolamenti per tener fede agli obblighi sottoscritti nell'ambito del presente Accordo, il riferimento alle suddette leggi, normative o regolamenti si intende fatto a tali leggi, normative o regolamenti in vigore alla data in cui la prima Parte contraente notifica all'altra Parte di avere soddisfatto le condizioni per l'entrata in vigore del presente Accordo.

Articolo 4
Disposizioni generali

1. Salvo disposizione contraria del presente Accordo, l'importazione e la commercializzazione del vino sono effettuate nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti sul territorio della Parte contraente importatrice.
2. Le Parti contraenti adottano le misure necessarie per garantire il rispetto degli obblighi sanciti dal presente Accordo. Esse si adoperano affinché siano conseguiti gli obiettivi in esso stabiliti.

TITOLO I
PRATICHE E TRATTAMENTI ENOLOGICI E REQUISITI IN MATERIA DI
COMPOSIZIONE DEL VINO

Articolo 5
Pratiche e trattamenti enologici e requisiti in materia di composizione del vino esistenti

1. La Comunità autorizza l'importazione e la commercializzazione nel suo territorio, per il consumo umano diretto, di tutti i vini originari dell'Australia che sono prodotti conformemente:
 - a) a una o più pratiche o trattamenti enologici elencati all'allegato I, parte A, punto 1 nonché
 - b) ai requisiti in materia di composizione stabiliti al punto I.1 del protocollo dell'Accordo.
2. L'Australia autorizza l'importazione e la commercializzazione nel suo territorio, per il consumo umano diretto, di tutti i vini originari della Comunità e prodotti conformemente a una o più pratiche o trattamenti enologici elencati all'allegato I, parte B, punto 1.
3. Le Parti contraenti riconoscono che le pratiche e i trattamenti enologici elencati nell'allegato I e i requisiti in materia di composizione stabiliti nel protocollo sono conformi agli obiettivi e ai requisiti previsti all'articolo 7.

Articolo 6
Pratiche e trattamenti enologici e requisiti in materia di composizione, nuovi o modificati

1. La Parte contraente che propone di autorizzare a fini commerciali sul proprio territorio una nuova pratica o un nuovo trattamento enologico o un nuovo requisito in materia di composizione o di modificare pratiche, trattamenti o requisiti esistenti, che non sono autorizzati dall'altra Parte contraente in forza dell'articolo 5 e che richiedono modifiche dell'allegato I a norma dell'articolo 11, è tenuta a notificare quanto prima per iscritto la propria proposta all'altra Parte e a concederle un periodo ragionevole per presentare le sue osservazioni prima di autorizzare in via definitiva la nuova pratica, il nuovo trattamento enologico o il nuovo requisito in materia di composizione o la modifica dei medesimi.

2. Su richiesta, la Parte contraente è inoltre tenuta a fornire un fascicolo tecnico a sostegno della proposta di autorizzazione di una nuova pratica o di un nuovo trattamento enologico o di un nuovo requisito in materia di composizione, o della modifica dei medesimi, tenuto conto degli obiettivi e dei requisiti previsti all'articolo 7, onde facilitarne l'esame all'altra Parte contraente.
3. L'altra Parte contraente esamina la proposta, di cui al paragrafo 1, di introdurre una nuova pratica o un nuovo trattamento enologico o un nuovo requisito in materia di composizione, o di modificarli, tenendo conto degli obiettivi e dei requisiti previsti all'articolo 7.
4. Entro i 30 giorni successivi all'entrata in vigore dell'autorizzazione di una nuova pratica o di un nuovo trattamento enologico o di un nuovo requisito in materia di composizione, o della modifica dei medesimi, la Parte contraente interessata ne dà notifica all'altra Parte contraente.
5. La notifica di cui al paragrafo 4 comprende una descrizione della pratica, del trattamento enologico o del requisito in materia di composizione, nuovi o modificati.
6. Qualora non abbia già provveduto a fornire il fascicolo tecnico di cui al paragrafo 2, la Parte contraente notificante è tenuta, su richiesta dell'altra Parte contraente, a fornirle tale fascicolo tecnico.
7. Il presente articolo non si applica se una Parte contraente adegua una pratica o un trattamento enologico di cui all'allegato I, parte C, solamente per tenere conto delle particolari condizioni climatiche di una determinata campagna di commercializzazione, purché l'adeguamento sia di lieve entità e non cambi in maniera sostanziale la pratica o il trattamento enologico o il requisito in materia di composizione di cui trattasi ("adeguamento tecnico"). La Parte contraente che intende procedere a un adeguamento tecnico ne dà notifica all'altra Parte contraente non appena possibile e comunque prima dell'immissione in commercio sul territorio dell'altra Parte.

Articolo 7 **Obiettivi e requisiti**

1. Le pratiche o trattamenti enologici e i requisiti in materia di composizione, nuovi o modificati, utilizzati per la produzione dei vini rispettano gli obiettivi seguenti:
 - a) tutela della salute umana;
 - b) protezione dei consumatori dalle pratiche ingannevoli;
 - c) rispetto delle norme di buona pratica enologica di cui al paragrafo 2.
2. Una buona pratica enologica è una pratica che soddisfa i requisiti seguenti:
 - I. non è proibita dalle disposizioni legislative e regolamentari del paese di origine;
 - II. tutela l'autenticità del prodotto in quanto compatibile con il principio in base al quale le caratteristiche tipiche del vino derivano dalle uve da cui è ottenuto;

- III. tiene conto della regione di coltivazione dell'uva, e in particolare delle condizioni climatiche e geologiche e delle altre condizioni di produzione;
- IV. risponde, tra l'altro, a una ragionevole esigenza, di natura tecnologica o pratica, di accrescere le caratteristiche di serbevolezza, la stabilità del vino o il suo gradimento da parte dei consumatori;
- V. garantisce che i trattamenti o le aggiunte si limitino allo stretto necessario per raggiungere l'effetto desiderato.

Articolo 8

Autorizzazione provvisoria

Fatte salve le misure previste all'articolo 35, i vini prodotti utilizzando una pratica o un trattamento enologico o un requisito in materia di composizione, nuovi o modificati, notificati da una delle Parti contraenti a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, beneficiano di un'autorizzazione provvisoria ai fini dell'importazione e della commercializzazione sul territorio dell'altra Parte.

Articolo 9

Procedura di opposizione

1. Entro sei mesi dal ricevimento di una notifica trasmessa dall'altra Parte contraente a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, la Parte contraente destinataria della notifica può opporsi per iscritto alla pratica o al trattamento enologico o al requisito in materia di composizione, nuovi o modificati, oggetto della notifica, se ritiene che non rispettino l'obiettivo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e/o lettera c). In caso di opposizione di una delle Parti contraenti, ciascuna Parte contraente può chiedere l'avvio delle consultazioni di cui all'articolo 37. Ove la questione non venga risolta entro 12 mesi dalla data in cui la Parte contraente ha ricevuto la notifica di cui all'articolo 6, paragrafo 4, ciascuna Parte contraente può chiedere l'avvio della procedura di arbitrato di cui all'articolo 10.
2. Entro due mesi dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, la Parte contraente può chiedere informazioni o un parere all'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) o a un'altra organizzazione internazionale competente. Se viene presentata una richiesta di informazioni o di parere, fermi restando gli altri termini fissati al paragrafo 1, le Parti contraenti possono decidere di comune accordo di prorogare di sei mesi il periodo per l'opposizione della Parte contraente interessata.
3. Gli arbitri di cui all'articolo 10 stabiliscono se la pratica o il trattamento enologico o il requisito in materia di composizione, nuovi o modificati, oggetto della notifica rispettino l'obiettivo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e/o lettera c).
4. In relazione alla richiesta di una Parte contraente di autorizzare una pratica o un trattamento enologico o un requisito in materia di composizione già autorizzati dall'altra Parte contraente a fini commerciali per un paese terzo, i termini fissati al paragrafo 1 sono dimezzati.

Articolo 10
Arbitrato sulle pratiche enologiche

1. Una Parte contraente può avviare la procedura di arbitrato a norma dell'articolo 9 notificando per iscritto all'altra Parte contraente di avere sottoposto la questione ad arbitrato.
2. Entro 30 giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, ciascuna Parte contraente nomina un arbitro che soddisfi i criteri stabiliti al paragrafo 6 e notifica la propria scelta all'altra Parte.
3. Entro 30 giorni dalla data della nomina del secondo arbitro, i due arbitri nominati a norma del paragrafo 2 nominano di comune accordo un terzo arbitro. Se i primi due arbitri non riescono a raggiungere un accordo sulla scelta di un terzo arbitro, le Parti contraenti nominano di comune accordo il terzo arbitro entro 30 giorni.
4. Se le Parti contraenti non raggiungono un accordo sulla scelta di un terzo arbitro nel termine di 30 giorni di cui al paragrafo 3, alla nomina necessaria provvede, entro un ulteriore termine di 60 giorni, su richiesta di una Parte contraente, il presidente o un membro (in ordine di anzianità) della Corte internazionale di giustizia, secondo i criteri di cui al paragrafo 5, in conformità alla prassi della Corte.
5. L'arbitro nominato per terzo, che possiede qualifiche giuridiche, assume la presidenza della formazione arbitrale.
6. Gli arbitri (ad eccezione del presidente) sono esperti di levatura internazionale e di indubbia imparzialità nel campo dell'enologia.
7. Entro 30 giorni dalla selezione del terzo arbitro, i tre arbitri stabiliscono congiuntamente il regolamento procedurale dell'arbitrato tenendo conto delle Regole opzionali di arbitraggio nelle dispute tra due Stati della Corte permanente di arbitrato, anche se il regolamento procedurale può essere abrogato o modificato di comune accordo dalle Parti contraenti in qualsiasi momento.
8. Entro il termine massimo di 90 giorni dalla nomina del terzo arbitro, i tre arbitri giungono a una conclusione sulla questione loro sottoposta. La decisione al riguardo è adottata a maggioranza. In particolare, nelle loro conclusioni gli arbitri illustrano i motivi della decisione presa a norma dell'articolo 9, paragrafo 3.
9. Le spese di arbitrato, comprese quelle per la retribuzione degli arbitri, sono sostenute in pari misura dalle Parti contraenti. Le spese e gli onorari degli arbitri sono soggetti alle tariffe fissate dal comitato congiunto.
10. La decisione degli arbitri è definitiva e vincolante.

Articolo 11
Modifica dell'allegato I

1. Non appena possibile, e comunque non oltre 15 mesi dalla data della notifica, le Parti contraenti modificano l'allegato I o il protocollo in conformità dell'articolo 29, paragrafo 3, lettera a), o dell'articolo 30, paragrafo 3, lettera a), per tenere conto di

una pratica o di un trattamento enologico o di un requisito in materia di composizione, nuovi o modificati, notificati a norma dell'articolo 6, paragrafo 4.

2. In deroga al paragrafo 1, qualora una Parte contraente abbia avviato la procedura di opposizione di cui all'articolo 9, le Parti contraenti si attengono all'esito delle consultazioni, a meno che la questione non sia stata sottoposta ad arbitrato, nel qual caso:
 - a) se gli arbitri stabiliscono che la pratica o il trattamento enologico o il requisito in materia di composizione, nuovi o modificati, oggetto della notifica rispettano gli obiettivi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e/o lettera c), le Parti contraenti modificano l'allegato I o il protocollo in conformità dell'articolo 29, paragrafo 3, lettera a), o dell'articolo 30, paragrafo 3, lettera a), aggiungendovi la pratica o il trattamento enologico o il requisito in materia di composizione, nuovi o modificati, entro 90 giorni dalla data di tale decisione;
 - b) se invece gli arbitri stabiliscono che la pratica o il trattamento enologico o il requisito in materia di composizione, nuovi o modificati, oggetto della notifica non rispettano gli obiettivi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e/o lettera c), l'autorizzazione provvisoria di importazione e commercializzazione dei vini originari del territorio della Parte contraente notificante, prodotti secondo la pratica o il trattamento enologico o il requisito in materia di composizione di cui trattasi, come indicato all'articolo 8, scade 90 giorni dopo la data di adozione di tale decisione.

TITOLO II

PROTEZIONE DELLE DENOMINAZIONI DEI VINI E DISPOSIZIONI RELATIVE AL LORO UTILIZZO NELLA DESIGNAZIONE E NELLA PRESENTAZIONE

Articolo 12

Denominazioni protette

1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 15, 17 e 22 e del protocollo, sono protette le seguenti denominazioni:
 - a) per quanto riguarda i vini originari della Comunità:
 - I. le indicazioni geografiche elencate nell'allegato II, parte A;
 - II. i termini che si riferiscono allo Stato membro di cui il vino è originario o altre denominazioni utilizzate per indicare lo Stato membro;
 - III. le menzioni tradizionali elencate nell'allegato III;
 - IV. le categorie di vini di cui all'articolo 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo riguardo ai vini di qualità prodotti in regioni determinate e figuranti nell'allegato IV, parte A;
 - V. le denominazioni di vendita di cui all'allegato VIII, sezione D, punto 2, lettera c), primo trattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo

riguardo ai vini di qualità prodotti in regioni determinate e figuranti nell'allegato IV, parte B;

- b) per quanto riguarda i vini originari dell'Australia:
 - I. le indicazioni geografiche elencate nell'allegato II, parte B;
 - II. il termine "Australia" o altre denominazioni utilizzate per indicare questo paese.
- 2. Le Parti contraenti adottano tutte le misure necessarie per evitare, in caso di esportazione e commercializzazione di vini originari delle Parti contraenti al di fuori dei loro territori, l'uso delle denominazioni protette di una delle Parti contraenti contemplate nel presente articolo per designare e presentare un vino originario dell'altra Parte contraente, tranne nei casi previsti nel presente Accordo.

Articolo 13

Indicazioni geografiche

- 1. Salvo altrimenti disposto nel presente Accordo:
 - a) in Australia, le indicazioni geografiche relative alla Comunità di cui all'allegato II, parte A:
 - I. sono protette per i vini originari della Comunità e
 - II. possono essere utilizzate nella Comunità esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella Comunità e
 - b) nella Comunità, le indicazioni geografiche relative all'Australia di cui all'allegato II, parte B:
 - I. sono protette per i vini originari dell'Australia e
 - II. possono essere utilizzate in Australia esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in Australia.
- 2. Le Parti contraenti adottano le misure necessarie, in conformità al presente Accordo, per la protezione reciproca delle indicazioni geografiche elencate nell'allegato II, utilizzate per la designazione e la presentazione dei vini originari del territorio delle Parti medesime. Ciascuna Parte contraente prevede i mezzi legali atti a consentire alle parti interessate di impedire l'uso di un'indicazione geografica elencata nell'allegato II per identificare vini non originari del luogo cui fa riferimento tale indicazione geografica.
- 3. La protezione di cui al paragrafo 2 si applica anche qualora:
 - a) sia indicata la vera origine del vino;
 - b) l'indicazione geografica sia tradotta oppure
 - c) le indicazioni utilizzate siano accompagnate da espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione", "metodo" o espressioni simili.

4. La protezione di cui ai paragrafi 2 e 3 lascia impregiudicata l'applicazione degli articoli 15 e 22.
5. La registrazione di un marchio commerciale per il vino, contenente o consistente in un'indicazione geografica che identifica un vino figurante nell'allegato II, è respinta ovvero, se la normativa nazionale lo consente e a richiesta di una parte interessata, è invalidata per i vini non originari del luogo cui tale indicazione geografica fa riferimento.
6. In caso di omonimia tra indicazioni geografiche elencate nell'allegato II, la protezione è accordata a ciascuna di esse a condizione che siano state usate in buona fede. Le Parti contraenti stabiliscono di comune accordo le condizioni pratiche che permettono di distinguere l'una dall'altra le indicazioni geografiche omonime, tenendo conto dell'esigenza di garantire un equo trattamento dei produttori interessati e di non indurre in errore i consumatori.
7. Se un'indicazione geografica di cui all'allegato II è omonima di un'indicazione geografica di un paese terzo, si applica l'articolo 23, paragrafo 3, dell'Accordo TRIPS.
8. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano in alcun modo il diritto di qualsiasi persona di utilizzare, nel commercio, il proprio nome o il nome del proprio predecessore nell'attività commerciale, a meno che tale nome non sia utilizzato in modo da indurre in errore i consumatori.
9. Nessuna disposizione del presente Accordo obbliga una Parte contraente a proteggere un'indicazione geografica dell'altra Parte contraente elencata nell'allegato II che non è o non è più protetta nel paese di origine o è caduta in disuso in tale paese.
10. Le Parti contraenti affermano che i diritti e gli obblighi derivanti dal presente Accordo non riguardano le indicazioni geografiche non elencate nell'allegato II. Ferme restando le disposizioni del presente Accordo sulla protezione delle indicazioni geografiche, l'Accordo TRIPS si applica alla protezione delle indicazioni geografiche in entrambe le Parti contraenti.

Articolo 14

Nomi o riferimenti agli Stati membri e all'Australia

1. In Australia i termini che si riferiscono agli Stati membri della Comunità e le altre denominazioni utilizzate per indicare uno Stato membro ai fini di identificare l'origine del vino:
 - a) sono riservati ai vini originari dello Stato membro interessato e
 - b) possono essere utilizzati nella Comunità esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella Comunità.
2. Nella Comunità i termini che si riferiscono all'Australia e le altre denominazioni utilizzate per indicare l'Australia ai fini di identificare l'origine del vino:
 - a) sono riservati ai vini originari dell'Australia e
 - b) possono essere utilizzati in Australia esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in Australia.

Articolo 15
Disposizioni transitorie

La protezione delle denominazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), punto I, e all'articolo 13 non impedisce all'Australia di utilizzare le seguenti denominazioni per designare e presentare un vino in Australia e nei paesi terzi le cui disposizioni legislative e regolamentari lo consentano, nei periodi transitori qui di seguito indicati:

- a) nei 12 mesi successivi all'entrata in vigore del presente Accordo per le denominazioni seguenti: Burgundy, Chablis, Champagne, Graves, Manzanilla, Marsala, Moselle, Port, Sauterne, Sherry e White Burgundy;
- b) nei 10 anni successivi all'entrata in vigore del presente Accordo per la denominazione Tokay.

Articolo 16
Menzioni tradizionali

- 1. Salvo altrimenti disposto nel presente Accordo, in Australia le menzioni tradizionali per la Comunità elencate nell'allegato III:
 - a) non sono utilizzate per la designazione o la presentazione di vini originari dell'Australia e
 - b) possono essere utilizzate per la designazione o la presentazione di vini originari della Comunità esclusivamente per i vini la cui origine e la cui categoria sono elencate nell'allegato III, nella lingua ivi indicata e alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella Comunità.
- 2. L'Australia adotta le misure necessarie, in conformità al presente Accordo, per la protezione a norma del presente articolo delle menzioni tradizionali elencate nell'allegato III utilizzate per la designazione e la presentazione dei vini originari del territorio della Comunità. A tal fine, l'Australia prevede i mezzi legali atti a garantire una protezione efficace e impedire l'uso di menzioni tradizionali per designare un vino che non può fregiarsi di tali menzioni, anche qualora esse siano accompagnate da espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione", "metodo" o espressioni simili.
- 3. La protezione di cui al paragrafo 2 lascia impregiudicata l'applicazione degli articoli 17 e 23.
- 4. La protezione di una menzione tradizionale si applica soltanto:
 - a) alla lingua o alle lingue in cui essa figura nell'allegato III e
 - b) a una categoria di vini in relazione alla quale la menzione tradizionale è protetta nella Comunità, come indicato nell'allegato III.
- 5. L'Australia può permettere sul proprio territorio l'uso di termini identici o simili alle menzioni tradizionali elencate nell'allegato III per vini non originari del territorio delle Parti contraenti, a condizione che i consumatori non siano indotti in errore, che sia dichiarata l'origine del prodotto e che tale uso non costituisca concorrenza sleale ai

sensi dell'articolo 10 *bis* della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883 e successive modifiche.

6. Il presente Accordo non pregiudica in alcun modo il diritto di qualsiasi persona di utilizzare, nel commercio, il proprio nome o il nome del proprio predecessore nell'attività commerciale, a meno che tale nome non sia utilizzato in modo da indurre in errore il consumatore.
7. Fatto salvo il paragrafo 5, l'Australia non consente sul proprio territorio la registrazione o l'uso di un marchio commerciale contenente o consistente in una delle menzioni tradizionali elencate nell'allegato III per designare e presentare un vino, a meno che il presente Accordo consenta l'uso di detta menzione tradizionale in relazione a tale vino. Tuttavia la presente disposizione:
 - a) non si applica per i marchi commerciali legalmente registrati in buona fede in Australia o il cui uso in buona fede prima della data della firma del presente Accordo abbia consentito loro di acquisire legittimamente diritti in Australia;
 - b) per quanto riguarda le menzioni tradizionali inserite nell'allegato III dopo la data della firma del presente Accordo, non si applica per i marchi commerciali registrati in buona fede in Australia o il cui uso in buona fede prima che la menzione tradizionale di cui trattasi fosse protetta a norma del presente Accordo abbia consentito loro di acquisire legittimamente diritti in Australia e
 - c) non impedisce l'uso dei marchi commerciali di cui alle lettere a) e b) nei paesi terzi le cui disposizioni legislative e regolamentari lo consentano.

Questa disposizione lascia impregiudicato il diritto della Comunità di utilizzare la menzione tradizionale di cui trattasi conformemente al paragrafo 1, lettera b).

8. Fatti salvi i paragrafi 5, 6 e 7 e l'articolo 23, l'Australia non consente sul proprio territorio l'uso di una ragione sociale contenente o consistente in una delle menzioni tradizionali elencate nell'allegato III del presente Accordo per designare e presentare un vino. Tuttavia la presente disposizione:
 - a) non si applica per le ragioni sociali legalmente registrate in buona fede in Australia prima della data della firma del presente Accordo;
 - b) per quanto riguarda le menzioni tradizionali inserite nell'allegato III dopo la data della firma del presente Accordo, non si applica per le ragioni sociali legalmente registrate in buona fede in Australia prima che la menzione tradizionale di cui trattasi fosse protetta a norma del presente Accordo e
 - c) non impedisce l'uso di tali ragioni sociali nei paesi terzi le cui disposizioni legislative e regolamentari lo consentano.

Le lettere a), b) e c) non consentono l'uso della ragione sociale in maniera tale da indurre in errore il consumatore.

9. Nessuna disposizione del presente Accordo obbliga l'Australia a proteggere una menzione tradizionale elencata nell'allegato III che non è o non è più protetta nel paese di origine o è caduta in disuso nella Comunità.

Articolo 17
Disposizioni transitorie

La protezione delle denominazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), punto III, e all'articolo 16 non impedisce all'Australia l'utilizzo delle seguenti denominazioni per designare e presentare un vino in Australia, nonché nei paesi terzi le cui disposizioni legislative e regolamentari lo consentano, in un periodo transitorio di 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente Accordo: Amontillado, Auslese, Claret, Fino, Oloroso, Spätlese.

Articolo 18
Categorie di vini e denominazioni di vendita

1. Salvo altrimenti disposto nel presente Accordo, in Australia le categorie di vini elencate nell'allegato IV, parte A, e le denominazioni di vendita elencate nell'allegato IV, parte B:
 - a) sono riservate ai vini originari della Comunità e
 - b) possono essere utilizzate nella Comunità esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nella Comunità.
2. Nessuna disposizione del presente Accordo obbliga l'Australia a riservare una categoria di vini o una denominazione di vendita elencata nell'allegato IV che non è o non è più riservata nel paese di origine o è caduta in disuso nella Comunità.

TITOLO III
DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI PRESENTAZIONE E DESIGNAZIONE

Articolo 19
Principio generale

Nell'etichettatura dei vini non possono essere utilizzati termini falsi o fuorvianti in relazione al carattere, alla composizione, alla qualità o all'origine del vino di cui trattasi.

Articolo 20
Indicazioni facoltative

1. Nel commercio del vino tra le Parti contraenti, un vino originario dell'Australia:
 - a) che reca un'indicazione geografica di cui all'allegato II, parte B, può essere designato o presentato nella Comunità con le indicazioni facoltative di cui al paragrafo 3, purché l'utilizzo delle indicazioni facoltative sia conforme alle norme applicabili ai produttori di vino in Australia, in particolare all'*Australian Wine and Brandy Corporation Act 1980*, al *Trade Practices Act 1974* e all'*Australia New Zealand Food Standards Code* e
 - b) che non reca un'indicazione geografica di cui all'allegato II, parte B, può essere designato o presentato nella Comunità con le indicazioni facoltative di cui al paragrafo 3, lettere d), g) e l), purché l'utilizzo delle indicazioni facoltative sia conforme alle norme applicabili ai produttori di vino in Australia, in particolare

all'*Australian Wine and Brandy Corporation Act 1980*, al *Trade Practices Act 1974* e all'*Australia New Zealand Food Standards Code*.

2. Nel commercio del vino tra le Parti contraenti, un vino originario della Comunità:
 - a) che reca un'indicazione geografica di cui all'allegato II, parte A, può essere designato o presentato in Australia con le indicazioni facoltative di cui al paragrafo 3, purché sia etichettato in conformità al titolo V, capo II, e agli allegati VII e VIII del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio nonché al regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione e purché l'utilizzo delle indicazioni facoltative non sia falso o fuorviante per i consumatori ai sensi dell'*Australian Wine and Brandy Corporation Act 1980* e del *Trade Practices Act 1974* e
 - b) che non reca un'indicazione geografica di cui all'allegato II, parte A, può essere designato o presentato in Australia con le indicazioni facoltative di cui al paragrafo 3, lettere d), g) e l), purché sia etichettato in conformità al titolo V, capo II, e agli allegati VII e VIII del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio e al regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione e purché l'utilizzo delle indicazioni facoltative non sia falso o fuorviante per i consumatori ai sensi dell'*Australian Wine and Brandy Corporation Act 1980* e del *Trade Practices Act 1974*.
3. Le indicazioni facoltative di cui ai paragrafi 1 e 2 sono:
 - a) l'anno di vendemmia, che corrisponde all'anno di raccolta dell'uva, a condizione che almeno l'85% del vino sia ottenuto da uve raccolte nell'anno indicato, eccezion fatta per i vini comunitari ottenuti da uve raccolte in inverno, per i quali è indicato l'anno di inizio della campagna di commercializzazione in corso anziché l'anno di vendemmia;
 - b) il nome di una varietà di vite o un suo sinonimo in conformità dell'articolo 22;
 - c) il riferimento a un riconoscimento, a una medaglia o a un concorso e, nel caso di un riconoscimento, di una medaglia o di un concorso australiano, purché il concorso sia stato comunicato all'organismo competente della Comunità;
 - d) il tipo di prodotto a norma dell'allegato VI;
 - e) il nome del vigneto;
 - f) per i vini originari del territorio della Comunità, il nome di un'azienda vinicola, purché le uve siano coltivate e il vino sia vinificato in tale azienda;
 - g) un colore specifico del vino;
 - h) il luogo di imbottigliamento del vino;
 - i) fatte salve le disposizioni di cui all'allegato VIII, il metodo utilizzato per produrre il vino;
 - j) nel caso della Comunità, una menzione tradizionale elencata nell'allegato III;
 - k) nel caso dell'Australia, uno dei termini utilizzati per i vini di qualità, elencati nell'allegato V;

- l) il nome, il titolo e l'indirizzo di una persona che ha partecipato alla commercializzazione del vino.

Articolo 21 **Presentazione**

1. Le Parti contraenti convengono che, qualora le disposizioni legislative e regolamentari della parte contraente importatrice impongano di riportare sull'etichetta dei vini determinate indicazioni, possono figurare nello stesso campo visivo delle indicazioni obbligatorie o su altre parti del recipiente altre indicazioni.
2. In deroga al paragrafo 1, qualora sia indicato sull'etichetta di un vino come parte integrante della denominazione primaria di vendita uno dei termini utilizzati per i vini di qualità, elencati nell'allegato V, il termine deve figurare nello stesso campo visivo di una delle indicazioni geografiche australiane elencate nell'allegato II, parte B, in caratteri di dimensioni sostanzialmente identiche. Ai fini del presente paragrafo, per "denominazione primaria di vendita" si intende la denominazione del prodotto che figura sulla parte del recipiente o dell'imballaggio destinata a essere presentata al consumatore in condizioni di esposizione normali.
3. Le Parti contraenti convengono che le indicazioni di cui al paragrafo 1, compreso uno dei termini utilizzati per i vini di qualità, elencati nell'allegato V, possono essere ripetute su qualunque parte del recipiente, a prescindere dal fatto che figurino o meno nello stesso campo visivo di una delle indicazioni geografiche elencate nell'allegato II.
4. La Comunità conviene che nella designazione e nella presentazione nella Comunità di un vino originario dell'Australia può essere indicato il numero di bicchieri normalizzati di vino, purché tale indicazione sia conforme alle norme applicabili ai produttori di vino in Australia, in particolare all'*Australian Wine and Brandy Corporation Act 1980*, al *Trade Practices Act 1974* e all'*Australia New Zealand Food Standards Code*.

Articolo 22 **Varietà di vite**

1. Ciascuna Parte contraente accetta di autorizzare sul proprio territorio che l'altra Parte contraente usi il nome di una o più varietà di vite oppure i loro eventuali sinonimi per designare e presentare un vino, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
 - a) le varietà di vite o i loro sinonimi figurano nella classificazione delle varietà compilata dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), dall'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV) o dall'Istituto internazionale per le risorse fitogenetiche (IPGRI);
 - b) se il vino non è composto esclusivamente dalla o dalle varietà di vite citate o relativi sinonimi, almeno l'85% del vino è ottenuto dalla o dalle varietà indicate, previa deduzione del quantitativo corrispondente ai prodotti eventualmente utilizzati per la dolcificazione e per le colture di microrganismi (quantitativo comunque non superiore al 5% del vino);

- c) ogni varietà di vite o relativo sinonimo figurante sull'etichetta rientra nella composizione del vino in proporzione maggiore alle varietà non indicate sull'etichetta;
 - d) qualora siano citate due o più varietà di vite o relativi sinonimi, le varietà sono indicate in ordine decrescente di percentuale utilizzata nella composizione del vino e in caratteri di qualsiasi dimensione;
 - e) la o le varietà di vite o i relativi sinonimi figurano nello stesso campo visivo o al di fuori di esso, in funzione della normativa nazionale del paese esportatore;
 - f) il nome della o delle varietà di vite o dei relativi sinonimi non è utilizzato in modo da indurre in errore i consumatori sull'origine del vino. A tal fine le Parti contraenti possono stabilire le condizioni pratiche di utilizzo del nome.
2. In deroga al paragrafo 1, all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), punto I, e all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), punto I, le Parti contraenti convengono che:
- a) se una varietà di vite o un suo sinonimo contiene o consiste in un'indicazione geografica elencata nell'allegato II, parte A, per la Comunità, l'Australia può utilizzare tale varietà di vite o tale sinonimo per la designazione o la presentazione di un vino originario del territorio australiano, purché la varietà di vite o il sinonimo figurino nell'allegato VII e
 - b) se una varietà di vite o un suo sinonimo contiene o consiste in un'indicazione geografica elencata nell'allegato II, parte B, per l'Australia, la Comunità può utilizzare tale varietà di vite o tale sinonimo per la designazione o la presentazione di un vino originario del territorio comunitario, purché la varietà di vite o il sinonimo fosse utilizzato in buona fede prima della data di entrata in vigore del presente Accordo.
3. In deroga al disposto dell'articolo 12 e del presente articolo, le Parti contraenti convengono che, nel corso di un periodo transitorio di 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo, la denominazione "*Hermitage*" può essere utilizzata per i vini originari dell'Australia come sinonimo della varietà di vite "*Shiraz*" per la vendita in paesi al di fuori del territorio della Comunità, nella misura in cui le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in Australia e negli altri paesi lo consentano e a condizione che detta denominazione non sia utilizzata in modo tale da indurre in errore i consumatori.
4. In deroga al disposto del presente articolo, le Parti contraenti convengono che, nel corso di un periodo transitorio di 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo, il nome della varietà di vite "*Lambrusco*" può essere utilizzato per i vini originari dell'Australia per designare un tipo di vino tradizionalmente prodotto e commercializzato con tale denominazione in paesi al di fuori del territorio della Comunità, nella misura in cui le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in Australia e negli altri paesi lo consentano e a condizione che detta denominazione non sia utilizzata in modo tale da indurre in errore i consumatori.

Articolo 23

Termini utilizzati per i vini di qualità

L'Australia può utilizzare i termini elencati nell'allegato V per designare e presentare un vino originario dell'Australia, secondo le condizioni di utilizzo contenute in tale allegato e in conformità all'articolo 20.

Articolo 24

Vini a indicazione geografica originari dell'Australia

Fatte salve disposizioni più restrittive della legislazione australiana, le Parti contraenti convengono di consentire all'Australia di usare un'indicazione geografica elencata nell'allegato II, parte B, per designare e presentare un vino originario dell'Australia, alle seguenti condizioni:

- a) quando è utilizzata una sola indicazione geografica, almeno l'85% del vino è ottenuto da uve raccolte nella zona geografica di cui trattasi;
- b) quando sono utilizzate fino a tre indicazioni geografiche per il medesimo vino,
 - I. almeno il 95% del vino è ottenuto da uve raccolte nelle zone geografiche di cui trattasi e almeno il 5% del vino proviene da ciascuna delle indicazioni geografiche indicate e
 - II. le indicazioni geografiche figuranti sull'etichetta devono essere elencate in ordine decrescente di percentuale.

Articolo 25

Osservanza delle norme di etichettatura

- 1. Se la designazione o la presentazione di un vino, in particolare sull'etichetta, sui documenti ufficiali o commerciali o nella pubblicità, è contraria alle disposizioni del presente Accordo, le Parti contraenti applicano le misure amministrative o intentano le azioni legali necessarie in conformità delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari.
- 2. Le misure e le azioni di cui al paragrafo 1 si applicano in particolare nei casi seguenti:
 - a) se la traduzione delle designazioni previste dalla legislazione comunitaria o australiana nella lingua o nelle lingue dell'altra Parte contraente include una parola che potrebbe indurre in errore riguardo all'origine, alla natura o alla qualità del vino così designato o presentato;
 - b) se sui recipienti, sull'imballaggio, nella pubblicità o in documenti ufficiali o commerciali relativi a vini le cui denominazioni sono protette in forza del presente Accordo figurano designazioni, marchi commerciali, nomi, iscrizioni o illustrazioni che danno direttamente o indirettamente un'informazione errata o tale da indurre in errore sulla provenienza, l'origine, la natura, la varietà di vite o le qualità materiali del vino;
 - c) se viene utilizzato un imballaggio tale da indurre in errore sull'origine del vino.

Articolo 26
Clausola di standstill

Le Parti contraenti non impongono, in virtù delle rispettive disposizioni di diritto interno, condizioni meno favorevoli di quelle stabilite dal presente Accordo o dalle disposizioni di diritto interno in vigore alla data della firma del presente Accordo, in particolare le disposizioni cui fa riferimento l'allegato IX relative alla designazione, alla presentazione, all'imballaggio o alla composizione dei vini provenienti dall'altra Parte contraente.

TITOLO IV
PRESCRIZIONI IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE

Articolo 27
Certificazione

1. La Comunità autorizza a tempo indeterminato l'importazione di vino originario dell'Australia in conformità alle disposizioni relative alla procedura di certificazione semplificata, previste all'articolo 24, paragrafo 2, secondo comma, e all'articolo 26 del regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi. A tal fine e in conformità alle suddette disposizioni, l'Australia:
 - a) trasmette i documenti di certificazione e i bollettini di analisi tramite l'organismo competente oppure
 - b) qualora l'organismo competente di cui alla lettera a) abbia accertato che i singoli produttori hanno la competenza necessaria per assumersi tali responsabilità:
 - I. riconosce ciascuno dei produttori autorizzati a rilasciare i documenti di certificazione e i bollettini di analisi;
 - II. controlla i produttori autorizzati e predispone ispezioni presso di loro;
 - III. notifica alla Commissione due volte all'anno, nei mesi di gennaio e di luglio, i nomi e gli indirizzi dei produttori autorizzati e i rispettivi numeri di registrazione ufficiale;
 - IV. notifica immediatamente alla Commissione qualsiasi modifica dei nomi e degli indirizzi dei produttori autorizzati e
 - V. notifica immediatamente alla Commissione la revoca dell'autorizzazione a un produttore.
2. In deroga all'articolo 26 del regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione, riguardante il formulario semplificato V I 1, sono richieste soltanto le informazioni seguenti:
 - a) nella casella 2 del documento di certificazione, il nome e l'indirizzo dell'importatore o del destinatario;
 - b) nella casella 6 del documento di certificazione, la "designazione del prodotto" che comporta: il volume nominale (ad esempio 75 cl), la denominazione di

vendita (ossia: "vino australiano"), l'indicazione geografica protetta (cfr. l'allegato II, parte B), il termine utilizzato per i vini di qualità (cfr. allegato V), il nome della o delle varietà di vite e l'anno di vendemmia, se figurano sull'etichetta;

- c) nella casella 11 del documento di certificazione, il numero di analisi specifico attribuito dall'organismo australiano competente.
- 3. Ai fini del presente articolo, l'organismo competente per l'Australia è l'*Australian Wine and Brandy Corporation* o qualsiasi altro organismo analogo, anche in numero maggiore a uno, designato dall'Australia come organismo competente.
- 4. Fatto salvo il disposto dell'articolo 28, la Comunità non sottopone l'importazione dei vini originari dell'Australia a un regime di certificazione più restrittivo o più ampio di quello applicato a tali importazioni nella Comunità il 1° marzo 1994, né di quello applicabile ai vini importati da altri paesi che adottano misure di sorveglianza e di controllo equivalenti.
- 5. Fatto salvo il disposto dell'articolo 28, l'Australia non sottopone l'importazione dei vini originari della Comunità a un regime di certificazione più restrittivo o più ampio di quello applicato a tali importazioni in Australia il 1° gennaio 1992, né di quello applicabile ai vini importati da altri paesi che adottano misure di sorveglianza e di controllo equivalenti.

Articolo 28

Certificazione temporanea

- 1. Le Parti contraenti si riservano il diritto di istituire prescrizioni supplementari temporanee in materia di certificazione dettate da giustificati motivi di interesse pubblico, quali la protezione della salute o dei consumatori o per combattere le frodi. In tal caso, l'altra Parte contraente viene informata adeguatamente e in tempo utile per poter rispettare le prescrizioni supplementari.
- 2. Le Parti contraenti convengono di non prolungare l'applicazione di tali prescrizioni oltre il periodo di tempo necessario per far fronte alla situazione specifica che ne ha richiesto l'adozione per motivi di interesse pubblico.

TITOLO V

GESTIONE DELL'ACCORDO

Articolo 29

Cooperazione tra le Parti contraenti

- 1. Le Parti contraenti si tengono in contatto su tutte le questioni relative al presente Accordo, direttamente attraverso i propri organi di rappresentanza oppure tramite il comitato congiunto istituito dall'articolo 30. In particolare, le Parti contraenti si adoperano per risolvere qualsiasi controversia derivante dal presente Accordo, innanzitutto attraverso i propri organi di rappresentanza o il comitato congiunto.
- 2. L'Australia nomina quale proprio organo di rappresentanza il *Department of Agriculture, Fisheries and Forestry* (o qualsiasi organismo del governo australiano

che assuma successivamente le pertinenti funzioni di tale ministero). La Comunità nomina quale proprio organo di rappresentanza la direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea. Ciascuna delle Parti contraenti comunica all'altra l'eventuale cambiamento del proprio organo di rappresentanza.

3. L'Australia, rappresentata dal *Department of Agriculture, Fisheries and Forestry*, e la Comunità:

- a) possono stabilire di comune accordo l'opportunità di modificare gli allegati o il protocollo del presente Accordo. Un allegato o il protocollo si considera modificato a decorrere dalla data stabilita congiuntamente dalle Parti contraenti;
- b) possono stabilire di comune accordo le condizioni pratiche di cui all'articolo 13, paragrafo 6, e all'articolo 22, paragrafo 1, lettera f);
- c) si comunicano reciprocamente per iscritto se intendono adottare nuovi regolamenti o modifiche dei regolamenti vigenti su materie di interesse pubblico, quali la protezione della salute o dei consumatori, che hanno implicazioni per il settore del vino;
- d) si comunicano reciprocamente per iscritto ogni altra disposizione legislativa o amministrativa e le decisioni giudiziarie relative all'applicazione del presente Accordo e si informano reciprocamente delle misure adottate in base a tali decisioni e
- e) possono convenire che il riferimento a un testo legislativo o regolamentare figurante in una disposizione del presente Accordo si intende fatto al testo quale modificato e in vigore a una data determinata, successiva a quella della firma del presente Accordo.

Articolo 30

Comitato congiunto

1. È istituito un comitato congiunto composto da rappresentanti della Comunità e dell'Australia.
2. Il comitato può formulare raccomandazioni e adottare decisioni per consenso. Esso adotta il proprio regolamento interno. Il comitato congiunto si riunisce su richiesta di una delle Parti contraenti, a turno nella Comunità e in Australia, a una data, in un luogo e secondo modalità (compresa eventualmente la videoconferenza) fissate di comune accordo dalle Parti contraenti, e comunque non oltre 90 giorni dalla data della richiesta.
3. Il comitato congiunto può decidere:
 - a) di modificare gli allegati o il protocollo del presente Accordo. Un allegato o il protocollo si considera modificato a decorrere dalla data convenuta dalle Parti contraenti;
 - b) le condizioni pratiche di cui all'articolo 13, paragrafo 6, e all'articolo 22, paragrafo 1, lettera f), e
 - c) che il riferimento a un testo legislativo o regolamentare figurante in una disposizione del presente Accordo si intende fatto al testo quale modificato e in

vigore a una data determinata, successiva a quella della firma del presente Accordo.

4. Il comitato congiunto provvede inoltre al corretto funzionamento del presente Accordo e può prendere in esame tutte le questioni inerenti al suo funzionamento e alla sua applicazione. In particolare, esso è incaricato di:
 - a) provvedere allo scambio di informazioni tra le Parti contraenti per il funzionamento ottimale del presente Accordo;
 - b) formulare proposte su temi di reciproco interesse per le Parti contraenti nel settore dei vini e delle bevande spiritose;
 - c) fissare le tariffe delle spese e degli onorari di cui all'articolo 10, paragrafo 9, e all'articolo 38, paragrafo 7.
5. Il comitato congiunto può discutere qualsiasi tema di reciproco interesse nel settore vitivinicolo.
6. Il comitato congiunto può agevolare i contatti tra i rappresentanti dei produttori e del settore vitivinicolo delle Parti contraenti.

Articolo 31

Applicazione e funzionamento dell'Accordo

Le Parti contraenti designano i punti di contatto figuranti nell'allegato X, responsabili dell'applicazione e del funzionamento del presente Accordo.

Articolo 32

Assistenza reciproca tra le Parti contraenti

1. Se una delle Parti contraenti ha fondati motivi per sospettare che:
 - a) un vino o una partita di vini ai sensi dell'articolo 2, che sono o sono stati oggetto di scambi tra l'Australia e la Comunità, non è conforme alle norme che disciplinano il settore vitivinicolo nella Comunità o in Australia ovvero alle norme del presente Accordo e
 - b) tale inosservanza riveste un interesse particolare per l'altra Parte contraente e può dar luogo all'adozione di misure amministrative o all'avvio di azioni legali,tale Parte contraente, tramite il punto di contatto da essa designato, informa immediatamente il punto di contatto o gli altri organismi competenti dell'altra Parte contraente.
2. Le informazioni da fornire in conformità al disposto del paragrafo 1 sono corredate di documenti ufficiali, commerciali o di altri documenti appropriati, e possibilmente di un'indicazione della natura delle misure amministrative o delle azioni legali eventualmente necessarie. Tali informazioni includono in particolare i seguenti dati in relazione al vino di cui trattasi:
 - a) il nome del produttore e della persona che detiene il vino;

- b) la composizione e le caratteristiche organolettiche del vino;
- c) la designazione e la presentazione del vino;
- d) informazioni in merito alla violazione delle norme in fatto di produzione e commercializzazione.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 33

Vini in transito

I titoli I, II, III e IV non si applicano ai vini:

- a) in transito sul territorio di una delle Parti contraenti oppure
- b) originari del territorio di una delle Parti contraenti e spediti in piccoli quantitativi fra le stesse, alle condizioni e secondo le procedure contemplate al punto II del protocollo.

Articolo 34

Accordo OMC

L'applicazione del presente Accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti a norma dell'Accordo OMC.

Articolo 35

Misure sanitarie e fitosanitarie

1. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano il diritto delle Parti contraenti di adottare le misure sanitarie e fitosanitarie necessarie per la protezione della vita e della salute umana, animale o vegetale, a condizione che tali misure siano compatibili con le disposizioni dell'Accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie oggetto dell'allegato 1 A dell'Accordo OMC.
2. Ciascuna Parte contraente si adopera per informare appena possibile l'altra Parte, secondo le procedure di cui all'articolo 29, sugli sviluppi che potrebbero portare, per quanto riguarda il vino commercializzato sul proprio territorio, all'adozione delle misure necessarie per la protezione della vita e della salute umana, animale o vegetale, in particolare quelle riguardanti la fissazione di limiti specifici sui contaminanti e i residui, al fine di concordare una linea comune.
3. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, una Parte contraente che adotti o intenda adottare misure sanitarie e fitosanitarie urgenti, in quanto ritiene che una pratica o un trattamento enologico o un requisito in materia di composizione autorizzati mettano in pericolo la salute umana, si mette in contatto con l'altra Parte attraverso i rispettivi organi di rappresentanza o tramite il comitato congiunto, entro i 30 giorni successivi all'adozione o alla proposta di adozione di detta misura urgente, secondo il caso, al fine di concordare una linea comune.

Articolo 36

Ambito di applicazione territoriale

Il presente Accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea e alle condizioni ivi stabilite e, dall'altra, al territorio dell'Australia.

Articolo 37

Consultazioni

1. Qualora ritenga che l'altra Parte contraente sia venuta meno a un obbligo previsto dal presente Accordo, se non è stato possibile risolvere la questione secondo la procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 1, una Parte contraente può chiedere per iscritto l'avvio di consultazioni con l'altra Parte. Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, le Parti contraenti si consultano allo scopo di risolvere la questione.
2. La Parte contraente che chiede le consultazioni comunica all'altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame particolareggiato della questione.
3. Qualora eventuali ritardi dovessero comportare un rischio per la salute umana o compromettere l'efficacia di misure di repressione delle frodi, una Parte contraente può adottare adeguate misure conservative provvisorie, a condizione che le consultazioni intervengano immediatamente dopo l'adozione di tali misure.
4. Se la questione non è stata risolta nei 60 giorni che seguono il ricevimento della richiesta di consultazioni, le Parti contraenti possono, di comune accordo:
 - a) prorogare il periodo di consultazione oppure
 - b) investire dell'esame della questione un organismo competente.

Articolo 38

Arbitrato

1. Ove non sia possibile risolvere una questione a norma dell'articolo 37 (se non con un'opposizione a norma dell'articolo 9), le Parti contraenti possono sottoporre di comune accordo la questione ad arbitrato, nel qual caso ciascuna di esse notifica all'altra la nomina di un arbitro entro 60 giorni nel rispetto dei criteri di cui al paragrafo 4.
2. Entro 30 giorni dalla data della nomina del secondo arbitro, i due arbitri nominati a norma del paragrafo 1 nominano di comune accordo un terzo arbitro. Se i primi due arbitri non riescono a raggiungere un accordo sulla scelta di un terzo arbitro, le Parti contraenti nominano di comune accordo il terzo arbitro entro 30 giorni.
3. Se le Parti contraenti non raggiungono un accordo sulla scelta di un terzo arbitro nel termine di 30 giorni di cui al paragrafo 2, alla nomina necessaria provvede, entro un ulteriore termine di 60 giorni, su richiesta di una Parte contraente, il presidente o un membro (in ordine di anzianità) della Corte internazionale di giustizia, secondo i criteri di cui al paragrafo 4, in conformità alla prassi della Corte.

4. L'arbitro nominato per terzo, che possiede qualifiche giuridiche, assume la presidenza della formazione arbitrale. Gli arbitri (ad eccezione del presidente) possiedono qualifiche adeguate nel settore che la formazione arbitrale è chiamata a esaminare.
5. Entro 30 giorni dalla selezione del terzo arbitro, i tre arbitri stabiliscono congiuntamente il regolamento procedurale dell'arbitrato tenendo conto delle Regole opzionali di arbitraggio nelle dispute tra due Stati della Corte permanente di arbitrato, anche se il regolamento procedurale può essere abrogato o modificato di comune accordo dalle Parti contraenti in qualsiasi momento.
6. Entro il termine massimo di 90 giorni dalla nomina del terzo arbitro, i tre arbitri giungono a una conclusione sulla questione loro sottoposta. La decisione al riguardo è adottata a maggioranza.
7. Le spese di arbitrato, comprese quelle per la retribuzione degli arbitri, sono sostenute in pari misura dalle Parti contraenti. Le spese e gli onorari degli arbitri sono soggetti alle tariffe fissate dal comitato congiunto.
8. La decisione degli arbitri è definitiva e vincolante.
9. Le Parti contraenti possono sottoporre di comune accordo ad arbitrato a norma del presente articolo qualsiasi altra questione relativa al commercio bilaterale del vino.

Articolo 39

Cooperazione nel settore vitivinicolo

1. Le Parti contraenti possono modificare di comune intesa il presente Accordo per rafforzare il livello di cooperazione nel settore vitivinicolo. Esse convengono di avviare consultazioni nell'intento di armonizzare le norme in materia di etichettatura dei vini.
2. Nel quadro del presente Accordo, ciascuna Parte contraente può formulare suggerimenti intesi ad ampliare il grado di cooperazione, tenuto conto dell'esperienza acquisita con l'applicazione dell'Accordo stesso.

Articolo 40

Scorte esistenti

I vini che al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo o alla scadenza dei periodi transitori di cui agli articoli 15, 17 o 22, paragrafi 3 e 4, sono stati prodotti, designati e presentati a norma di legge ma secondo modalità vietate dal presente Accordo possono essere commercializzati alle seguenti condizioni:

- a) se sono stati prodotti ricorrendo a una o più pratiche o uno o più trattamenti enologici non elencati nell'allegato I, i vini possono essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte;
- b) se nella designazione o nella presentazione sono utilizzati termini vietati dal presente Accordo, i vini possono essere commercializzati:
 - I. dai grossisti:

- A per un periodo di cinque anni nel caso dei vini liquorosi;
- B. per un periodo di tre anni nel caso degli altri vini;
- II. dai dettaglianti fino a esaurimento delle scorte.

Articolo 41

Accordo

Il protocollo e gli allegati del presente Accordo costituiscono parte integrante del medesimo.

Articolo 42

Lingue facenti fede

Il presente Accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finnica, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Articolo 43

Abrogazione dell'Accordo del 1994

Le Parti contraenti convengono di abrogare, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, gli strumenti seguenti:

- a) l'Accordo tra la Comunità europea e l'Australia sugli scambi di vino e il relativo protocollo, fatti a Bruxelles e a Canberra rispettivamente il 26 e il 31 gennaio 1994;
- b) i relativi scambi di lettere fatti a Bruxelles e a Canberra rispettivamente il 26 e il 31 gennaio 1994, intitolati come segue:
 - I. sulle norme di produzione e di etichettatura dei vini spumanti fermentati in bottiglia, originari dell'Australia;
 - II. sulle norme di produzione e di etichettatura dei vini australiani descritti e presentati con le espressioni "botrytis" o equivalenti, "noble late harvested" oppure "special late harvested";
 - III. riguardante gli articoli 8 e 14 dell'Accordo tra la Comunità europea e l'Australia [l'Australia e la Comunità europea] sugli scambi di vino;
 - IV. riguardante la relazione tra l'Accordo tra la Comunità europea e l'Australia [l'Australia e la Comunità europea] sugli scambi di vino e l'articolo 24, paragrafo 1 dell'Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (TRIP);
 - V. riguardante l'Accordo tra la Comunità europea e l'Australia [l'Australia e la Comunità europea] sugli scambi di vino;
 - VI. sull'uso in Australia dell'espressione "Frontignac".

Articolo 44
Entrata in vigore

1. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data della notifica reciproca per iscritto tra le Parti contraenti dell'espletamento delle procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente Accordo.
2. Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente Accordo mediante notifica scritta all'altra Parte contraente con un preavviso di un anno.

ALLEGATO I

Pratiche enologiche di cui all'articolo 5

PARTE A Per i vini originari dell'Australia

1. Elenco delle pratiche e dei trattamenti enologici autorizzati per i vini originari dell'Australia, alle condizioni stabilite dalle norme australiane e in particolare dall'Australian Wine and Brandy Corporation Act 1980, dal Trade Practices Act 1974 e dall'Australia New Zealand Food Standards Code (salvo indicazione contraria del presente allegato), secondo le seguenti prescrizioni:

1. arieggiamento o immissione di argo, azoto od ossigeno;
2. trattamenti termici;
3. impiego nei vini secchi, e in misura non superiore al 5%, di fecce fresche, sane e non diluite contenenti lieviti provenienti dalla vinificazione recente di vini secchi;
4. centrifugazione e filtrazione, con o senza coadiuvante di filtrazione inerte, a condizione che non restino residui indesiderabili nei prodotti così trattati;
5. impiego di lieviti per vinificazione;
6. impiego di anidride carbonica, di argo o di azoto, soli o miscelati tra loro, unicamente per creare un'atmosfera inerte e manipolare il prodotto al riparo dall'aria;
7. aggiunta di colture di microrganismi contenenti scorze di lieviti, con o senza una o più delle seguenti sostanze, per favorire lo sviluppo dei lieviti:
 - fosfato diammonico o solfato di ammonio,
 - solfito di ammonio o bisolfito di ammonio,
 - cloridrato di tiamina;
8. impiego di batteri lattici in sospensione vinica;
9. aggiunta di anidride carbonica, purché il tenore di anidride carbonica dei vini così trattati non sia superiore a 2 g/l;
10. impiego, alle condizioni previste dalla normativa comunitaria, di anidride solforosa, di bisolfito di potassio o di metabisolfito di potassio, detto altresì disolfito di potassio o pirosolfito di potassio;
11. aggiunta di acido sorbico o di sorbato di potassio, purché il tenore finale di acido sorbico del prodotto trattato, immesso in commercio per il consumo umano diretto, non sia superiore a 200 mg/l;
12. aggiunta di acido L-ascorbico o di acido eritorbico (acido isoascorbico) nel limite massimo di 300 mg/l;
13. aggiunta di acido citrico ai fini della stabilizzazione del vino, purché il tenore finale nei vini trattati non sia superiore a 1 g/l;
14. impiego di acido tartarico, di acido lattico o di acido malico per l'acidificazione, purché l'acidità iniziale, espressa in acido tartarico, non sia aumentata di oltre 4,0 g/l;

15. chiarificazione con una o più delle seguenti sostanze per uso enologico:
 - gelatina alimentare,
 - colla di pesce,
 - caseina e caseinato di potassio,
 - latte o latte evaporato,
 - albumina animale,
 - bentonite,
 - diossido di silicio sotto forma di gel o di soluzione colloidale,
 - caolino,
 - tannino,
 - enzimi pectolitici,
 - enzimi autorizzati per uso alimentare;
16. aggiunta di tannino;
17. trattamento con carbone per uso enologico (carbone attivo);
18. trattamento:
 - dei vini bianchi e rosati con ferrocianuro di potassio,
 - dei vini rossi con ferrocianuro di potassio o con fitato di calcio, a condizione che i vini così trattati contengano residui di ferro;
19. aggiunta di acido metatartarico nel limite massimo di 100 mg/l;
20. impiego, per l'elaborazione di vini spumanti ottenuti dalla fermentazione in bottiglia e per i quali la separazione delle fecce è effettuata mediante sboccatura:
 - di alginato di calcio, oppure
 - di alginato di potassio;
21. aggiunta di bitartrato di potassio per favorire la precipitazione del tartaro;
22. impiego di preparati di scorze di lieviti nel limite massimo di 40 g/hl;
23. impiego di polivinilpolipirrolidone, purché il tenore di polivinilpolipirrolidone dei vini così trattati non sia superiore a 100 mg/l;
24. impiego di solfato di rame, nel limite massimo di 1 g/hl, per l'eliminazione di difetti di gusto o di odore del vino, purché il tenore di rame dei vini così trattati non sia superiore a 1 mg/l;
25. aggiunta di caramello per accentuare il colore dei vini liquorosi;
26. aggiunta di distillato di vino o di distillato di uve secche o di un alcole neutro di origine vinica per l'elaborazione di vini liquorosi;
27. aggiunta di mosto di uve e di mosto di uve concentrato per la dolcificazione del vino;
28. impiego di carbonato di calcio per la disacidificazione;

29. impiego di resine per lo scambio di cationi per favorire la stabilizzazione del vino, purché le resine siano sufficientemente stabili da non trasferire nel vino sostanze in quantitativi che potrebbero mettere in pericolo la salute umana⁵;
30. impiego di pezzi di legno di rovere;
31. impiego di colonne a coni rotanti;
32. impiego di gomma arabica;
33. impiego di tartrato di calcio per la disacidificazione;
34. impiego di elettrodialisi;
35. impiego di un'ureasi per diminuire il tenore di urea del vino;
36. impiego di lisozima;
37. impiego di osmosi inversa;
38. impiego di dimetildicarbonato;
39. impiego di perossido di idrogeno nel succo di uve, nel concentrato di uve e nel mosto di uve;
40. impiego dell'estrazione controcorrente;
41. impiego di proteine vegetali;
42. impiego di citrato di rame;
43. aggiunta di acquavite di uve, brandy e zuccheri al vino spumante;
44. aggiunta di mistella.

2. *Pratiche e trattamenti enologici nuovi o modificati stabiliti di comune accordo dalle Parti contraenti o dal comitato congiunto secondo la procedura di cui all'articolo 29 o all'articolo 30.*

⁵ Questa pratica enologica è autorizzata dal 1° marzo 1994.

PARTE B Per i vini originari della Comunità

1. *Elenco delle pratiche e dei trattamenti enologici autorizzati per i vini originari della Comunità, alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e in particolare dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio e dal regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione (salvo indicazione contraria), secondo le seguenti prescrizioni:*

1. arieggiamento o immissione di argo, azoto od ossigeno;
2. trattamenti termici;
3. impiego nei vini secchi, e in misura non superiore al 5%, di fecce fresche, sane e non diluite contenenti lieviti provenienti dalla vinificazione recente di vini secchi;
4. centrifugazione e filtrazione, con o senza coadiuvante di filtrazione inerte, a condizione che non restino residui indesiderabili nei prodotti così trattati;
5. impiego di lieviti per vinificazione;
6. impiego di preparati di scorze di lieviti nel limite massimo di 40 g/hl;
7. impiego di polivinilpolipirrolidone nel limite massimo di 80 g/hl;
8. impiego di batteri lattici in sospensione vinica;
9. aggiunta di una o più delle seguenti sostanze per favorire lo sviluppo dei lieviti:
 - aggiunta di:
 - i) fosfato diammonico o solfato di ammonio nel limite massimo di 0,3 g/l;
 - ii) solfito di ammonio o bisolfito di ammonio nel limite massimo di 0,2 g/l.Questi prodotti possono anche essere impiegati congiuntamente entro il limite massimo complessivo di 0,3 g/l, fermo restando il suddetto limite di 0,2 g/l,
 - aggiunta di cloridrato di tiamina nel limite massimo di 0,6 mg/l espressi in tiamina;
10. impiego di anidride carbonica, di argo o di azoto, soli o miscelati tra loro, unicamente per creare un'atmosfera inerte e manipolare il prodotto al riparo dall'aria;
11. aggiunta di anidride carbonica, purché il tenore di anidride carbonica dei vini così trattati non sia superiore a 2 g/l;
12. impiego, alle condizioni previste dalla normativa australiana, di anidride solforosa, di bisolfito di potassio o di metabisolfito di potassio, detto altresì disolfito di potassio o pirosolfito di potassio;
13. aggiunta di acido sorbico o di sorbato di potassio, purché il tenore finale di acido sorbico del prodotto trattato, immesso in commercio per il consumo umano diretto, non sia superiore a 200 mg/l;
14. aggiunta di acido L-ascorbico nel limite massimo di 250 mg/l;

15. aggiunta di acido citrico ai fini della stabilizzazione del vino, purché il tenore finale nei vini trattati non sia superiore a 1 g/l;
16. impiego di acido tartarico per l'acidificazione, purché l'acidità iniziale del vino, espressa in acido tartarico, non sia aumentata di oltre 2,5 g/l;
17. impiego di una o più delle seguenti sostanze per la disacidificazione:
 - tartrato neutro di potassio,
 - bicarbonato di potassio,
 - carbonato di calcio contenente eventualmente piccoli quantitativi di sale doppio di calcio degli acidi L (+) tartarico ed L (-) malico,
 - tartrato di calcio o acido tartarico,
 - un preparato omogeneo di acido tartarico e di carbonato di calcio in proporzioni equivalenti e finemente polverizzato;
18. chiarificazione con una o più delle seguenti sostanze per uso enologico:
 - gelatina alimentare,
 - proteine vegetali,
 - colla di pesce,
 - caseina e caseinato di potassio,
 - ovoalbumina, lattoalbumina,
 - bentonite,
 - diossido di silicio sotto forma di gel o di soluzione colloidale,
 - caolino,
 - tannino,
 - enzimi pectolitici,
 - preparati enzimatici di betaglucanasi;
19. aggiunta di tannino;
20. trattamento con carbone per uso enologico (carbone attivo) nel limite massimo di 100 g di sostanza secca per ettolitro;
21. trattamento:
 - dei vini bianchi e rosati con ferrocianuro di potassio,
 - dei vini rossi con ferrocianuro di potassio o con fitato di calcio, a condizione che i vini così trattati contengano residui di ferro;
22. aggiunta di acido metatartarico nel limite massimo di 100 mg/l;
23. impiego di gomma arabica una volta completata la fermentazione;
24. impiego di acido DL-tartarico, detto anche acido racemico, o del suo sale neutro di potassio, per ottenere la precipitazione del calcio in eccedenza;

25. impiego, per l'elaborazione di vini spumanti ottenuti dalla fermentazione in bottiglia e per i quali la separazione delle fecce è effettuata mediante sboccatura:
 - di alginato di calcio, oppure
 - di alginato di potassio;
26. impiego di solfato di rame, nel limite massimo di 1 g/hl, per l'eliminazione di difetti di gusto o di odore del vino, purché il tenore di rame dei vini così trattati non sia superiore a 1 mg/l;
27. aggiunta di bitartrato di potassio o di tartrato di calcio per favorire la precipitazione del tartaro;
28. impiego di resina di pino di Aleppo al solo scopo di ottenere un vino "retsina", che può essere prodotto soltanto in Grecia;
29. aggiunta di caramello per accentuare il colore dei vini liquorosi;
30. impiego di solfato di calcio per l'elaborazione di alcuni vini liquorosi prodotti in regioni determinate, purché il tenore di solfato dei vini così trattati, espresso in solfato di potassio, non sia superiore a 2,5 g/l;
31. aggiunta di distillato di vino o di distillato di uve secche o di un alcole neutro di origine vinica per l'elaborazione di vini liquorosi;
32. aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato per aumentare il titolo alcolometrico naturale dell'uva, del mosto di uve o del vino;
33. aggiunta di mosto di uve o di mosto di uve concentrato rettificato per la dolcificazione del vino;
34. elettrodialisi per garantire la stabilizzazione tartarica del vino;
35. impiego di un'ureasi per diminuire il tenore di urea del vino;
36. aggiunta di lisozima;
37. concentrazione parziale mediante procedimenti fisici, compresa l'osmosi inversa, per aumentare il titolo alcolometrico naturale del mosto di uve o del vino;
38. aggiunta di dimetildicarbonato (DMDC) ai vini per garantirne la stabilizzazione microbiologica;
39. impiego di pezzi di legno di rovere nella vinificazione.

2. *Pratiche e trattamenti enologici nuovi o modificati stabiliti di comune accordo dalle Parti contraenti o dal comitato congiunto secondo la procedura di cui all'articolo 29 o all'articolo 30.*

PARTE C Adeguamenti tecnici di pratiche e trattamenti enologici, di cui all'articolo 6, paragrafo 7

Per la Comunità, pratiche e trattamenti enologici di cui all'allegato I, parte B:

16. impiego di acido tartarico per l'acidificazione, purché l'acidità iniziale del vino, espressa in acido tartarico, non sia aumentata di oltre 2,5 g/l;
32. aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve concentrato rettificato per aumentare il titolo alcolometrico naturale dell'uva, del mosto di uve o del vino;
37. concentrazione parziale mediante procedimenti fisici, compresa l'osmosi inversa, per aumentare il titolo alcolometrico naturale del mosto di uve o del vino.

Per l'Australia, pratiche e trattamenti enologici di cui all'allegato I, parte A:

nessuno.

ALLEGATO II

Indicazioni geografiche di cui all'articolo 12

Le indicazioni geografiche contemplate dal presente Accordo sono le seguenti.

PARTE A VINI ORIGINARI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1. Indicazioni geografiche degli Stati membri

AUSTRIA

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

<i>Regioni determinate</i>
Burgenland
Carnuntum
Donauland
Kamptal
Kärnten
Kremstal
Mittelburgenland
Neusiedlersee
Neusiedlersee-Hügelland
Niederösterreich
Oberösterreich
Salzburg
Steiermark
Südburgenland
Süd-Oststeiermark
Südsteiermark
Thermenregion
Tirol
Traisental
Vorarlberg
Wachau
Weinviertel
Weststeiermark
Wien

2. *Vini da tavola a indicazione geografica*

Bergland

Steirerland

Weinland

Wien

BELGIO

1. *Vini di qualità prodotti in regioni determinate*

<i>Regioni determinate</i>
Côtes de Sambre et Meuse
Hagelandse Wijn
Haspengouwse Wijn
Heuvellandse wijn
Vlaamse mousserende kwaliteitswijn

2. *Vini da tavola a indicazione geografica*

Vin de pays des jardins de Wallonie
Vlaamse landwijn

BULGARIA

I. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

<i>Regioni determinate</i>	
Асеновград (<i>Asenovgrad</i>)	Плевен (<i>Pleven</i>)
Черноморски район (<i>Black Sea Region</i>)	Пловдив (<i>Plovdiv</i>)
Брестник (<i>Brestnik</i>)	Поморие (<i>Pomorie</i>)
Драгоево (<i>Dragoevo</i>)	Русе (<i>Ruse</i>)
Евксиноград (<i>Evksinograd</i>)	Сакар (<i>Sakar</i>)
Хан Крум (<i>Han Krum</i>)	Сандански (<i>Sandanski</i>)
Хърсово (<i>Harsovo</i>)	Септември (<i>Septemvri</i>)
Хасково (<i>Haskovo</i>)	Шивачево (<i>Shivachevo</i>)
Хисаря (<i>Hisarya</i>)	Шумен (<i>Shumen</i>)
Ивайловград (<i>Ivaylovgrad</i>)	Славянци (<i>Slavyantsi</i>)
Карлово (<i>Karlovo</i>)	Сливен (<i>Sliven</i>)
Карнобат (<i>Karnobat</i>)	Южно Черноморие (<i>Southern Black Sea Coast</i>)
Ловеч (<i>Lovech</i>)	Стамболово (<i>Stambolovo</i>)
Лозица (<i>Lozitsa</i>)	Стара Загора (<i>Stara Zagora</i>)
Лом (<i>Lom</i>)	Сухиндол (<i>Suhindol</i>)
Любимец (<i>Lyubimets</i>)	Сунгурларе (<i>Sungurlare</i>)
Лясковец (<i>Lyaskovets</i>)	Свищов (<i>Svishtov</i>)
Мелник (<i>Melnik</i>)	Долината на Струма (<i>Struma valley</i>)
Монтана (<i>Montana</i>)	Търговище (<i>Targovishte</i>)
Нова Загора (<i>Nova Zagora</i>)	Върбица (<i>Varbitsa</i>)
Нови Пазар (<i>Novi Pazar</i>)	Варна (<i>Varna</i>)
Ново село (<i>Novo Selo</i>)	Велики Преслав (<i>Veliki Preslav</i>)
Оряховица (<i>Oryahovitsa</i>)	Видин (<i>Vidin</i>)
Павликени (<i>Pavlikeni</i>)	Враца (<i>Vratsa</i>)
Пазарджик (<i>Pazardjik</i>)	Ямбол (<i>Yambol</i>)

Перушица (<i>Perushtitsa</i>)	
---------------------------------	--

2. Vini da tavola a indicazione geografica

Дунавска равнина (<i>Danube Plain</i>) Тракийска низина (<i>Thracian Lowlands</i>)

CIPRO

1. *Vini di qualità prodotti in regioni determinate*

<i>In greco</i>		<i>In inglese</i>	
<i>Regioni determinate</i>	<i>Sottoregioni (precedute o no dal nome della regione determinata)</i>	<i>Regioni determinate</i>	<i>Sottoregioni (precedute o no dal nome della regione determinata)</i>
Κουμανδαρία Λαόνα Ακάμα Βουνί Παναγιάς – Αμπελίτης Πιτσιλιά Κρασοχώρια Λεμεσού	Αφάμης ο Λαόνα	Commandaria Laona Akama Vouni Panayia – Ambelitis Pitsilia Krasohoria Lemesou	Afames o Laona

2. *Vini da tavola a indicazione geografica*

<i>In greco</i>	<i>In inglese</i>
Λεμεσός Πάφος Λευκωσία Λάρνακα	Lemesos Pafos Lefkosia Larnaka

REPUBBLICA Ceca

1. *Vini di qualità prodotti in regioni determinate*

<i>Regioni determinate</i> <i>(seguite o no dal nome della sottoregione)</i>	<i>Sottoregioni</i> <i>seguite o no dal nome di un comune viticolo</i> <i>e/o dal nome di un vigneto</i>
čechy Morava	litoměřická mělnická mikulovská slovácká velkopavlovická znojemská

2. *Vini da tavola a indicazione geografica*

české zemské víno moravské zemské víno

FRANCIA

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Alsace Grand Cru, *seguito dal nome di un'unità geografica più piccola*

Alsace, *seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola*

Alsace o Vin d'Alsace, *seguito o no da "Edelzwicker" o dal nome di una varietà di vite o dal nome di un'unità geografica più piccola*

Ajaccio

Aloxe-Corton

Anjou, *seguito o no da Val de Loire o Coteaux de la Loire o Villages Brissac*

Anjou, *seguito o no da "Gamay", "Mousseux" o "Villages"*

Arbois

Arbois Pupillin

Auxey-Duresses o Auxey-Duresses Côte de Beaune o Auxey-Duresses Côte de Beaune-Villages

Bandol

Banyuls

Barsac

Bâtard-Montrachet

Béarn o Béarn Bellocq

Beaujolais Supérieur

Beaujolais, *seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola*

Beaujolais-Villages

Beaumes-de-Venise, *preceduto o no da "Muscat de"*

Beaune

Bellet o Vin de Bellet

Bergerac

Bienvenues Bâtard-Montrachet

Blagny

Blanc Fumé de Pouilly

Blanquette de Limoux

Blaye

Bonnes Mares

Bonnezeaux

Bordeaux Côtes de Francs

Bordeaux Haut-Benauges

Bordeaux, *seguito o no da "Claret" o "Supérieur" o "Rosé" o "mousseux"*

Bourg

Bourgeais

Bourgogne, *seguito o no da "Claret" o "Rosé" o dal nome di un'unità geografica più piccola*

Bourgogne Aligoté

Bourgueil

Bouzeron

Brouilly

Buzet

Cabardès
 Cabernet d'Anjou
 Cabernet de Saumur
 Cadillac
 Cahors
 Canon-Fronsac
 Cap Corse, *preceduto da "Muscat du"*
 Cassis
 Cérons
 Chablis Grand Cru, *seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola*
 Chablis, *seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola*
 Chambertin
 Chambertin Clos de Bèze
 Chambolle-Musigny
 Champagne
 Chapelle-Chambertin
 Charlemagne
 Charmes-Chambertin
 Chassagne-Montrachet o Chassagne-Montrachet Côte de Beaune o Chassagne-Montrachet Côte de
 Beaune-Villages
 Château Châlon
 Château Grillet
 Châteaumeillant
 Châteauneuf-du-Pape
 Châtillon-en-Diois
 Chénas
 Chevalier-Montrachet
 Cheverny
 Chinon
 Chiroubles
 Chorey-lès-Beaune o Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune o Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune-
 Villages
 Clairette de Bellegarde
 Clairette de Die
 Clairette du Languedoc, *seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola*
 Clos de la Roche
 Clos de Tart
 Clos des Lambrays
 Clos Saint-Denis
 Clos Vougeot
 Collioure
 Condrieu
 Corbières, *seguito o no da Boutenac*
 Cornas
 Corton

Corton-Charlemagne
 Costières de Nîmes
 Côte de Beaune, *seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola*
 Côte de Beaune-Villages
 Côte de Brouilly
 Côte de Nuits
 Côte Roannaise
 Côte Rôtie
 Coteaux Champenois, *seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola*
 Coteaux d'Aix-en-Provence
 Coteaux d'Ancenis, *seguito o no dal nome di una varietà di vite*
 Coteaux de Die
 Coteaux de l'Aubance
 Coteaux de Pierrevert
 Coteaux de Saumur
 Coteaux du Giennois
 Coteaux du Languedoc Picpoul de Pinet
 Coteaux du Languedoc, *seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola*
 Coteaux du Layon o Coteaux du Layon Chaume
 Coteaux du Layon, *seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola*
 Coteaux du Loir
 Coteaux du Lyonnais
 Coteaux du Quercy
 Coteaux du Tricastin
 Coteaux du Vendômois
 Coteaux Varois
 Côte-de-Nuits-Villages
 Côtes Canon-Fronsac
 Côtes d'Auvergne, *seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola*
 Côtes de Beaune, *seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola*
 Côtes de Bergerac
 Côtes de Blaye
 Côtes de Bordeaux Saint-Macaire
 Côtes de Bourg
 Côtes de Brulhois
 Côtes de Castillon
 Côtes de Duras
 Côtes de la Malepère
 Côtes de Millau
 Côtes de Montravel
 Côtes de Provence, *seguito o no da Sainte Victoire*
 Côtes de Saint-Mont
 Côtes de Toul
 Côtes du Frontonnais, *seguito o no da Fronton o Villaudric*
 Côtes du Jura

Côtes du Lubéron
 Côtes du Marmandais
 Côtes du Rhône
 Côtes du Rhône Villages, *seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola*
 Côtes du Roussillon
 Côtes du Roussillon Villages, *seguito o no dal nome di uno dei comuni seguenti: Caramany o Latour de France o Lesquerde o Tautavel*
 Côtes du Ventoux
 Côtes du Vivarais
 Cour-Cheverny
 Crémant d'Alsace
 Crémant de Bordeaux
 Crémant de Bourgogne
 Crémant de Die
 Crémant de Limoux
 Crémant de Loire
 Crémant du Jura
 Crépy
 Criots Bâtard-Montrachet
 Crozes Ermitage
 Crozes-Hermitage
 Echezeaux
 Entre-Deux-Mers o Entre-Deux-Mers Haut-Benauges
 Ermitage
 Faugères
 Fiefs Vendéens, *seguito o no da Mareuil o Brem o Vix o Pissotte*
 Fitou
 Fixin
 Fleurie
 Floc de Gascogne
 Fronsac
 Frontignan
 Gaillac
 Gaillac Premières Côtes
 Gevrey-Chambertin
 Gigondas
 Givry
 Grand Roussillon
 Grands Echezeaux
 Graves
 Graves de Vayres
 Griotte-Chambertin
 Gros Plant du Pays Nantais
 Haut Poitou
 Haut-Médoc

Haut-Montravel
Hermitage
Irancy
Irouléguy
Jasnières
Juliéas
Jurançon
L'Etoile, *seguito o no da "mousseux"*
La Grande Rue
Ladoix o Ladoix Côte de Beaune o Ladoix Côte de Beaune-Villages
Lalande de Pomerol
Languedoc, *seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola*
Latricières-Chambertin
Les-Baux-de-Provence
Limoux
Lirac
Listrac-Médoc
Loupjac
Lunel, *preceduto o no da "Muscat de"*
Lussac Saint-Émilion
Mâcon o Pinot-Chardonnay-Macôn
Mâcon, *seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola*
Mâcon-Villages
Macvin du Jura
Madiran
Maranges Côte de Beaune o Maranges Côtes de Beaune-Villages
Maranges, *seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola*
Marcillac
Margaux
Marsannay
Maury
Mazis-Chambertin
Mazoyères-Chambertin
Médoc
Menetou Salon, *seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola*
Mercurey
Meursault o Meursault Côte de Beaune o Meursault Côte de Beaune-Villages
Minervois
Minervois-la-Livinière
Mireval
Monbazillac
Montagne Saint-Émilion
Montagny
Monthélie o Monthélie Côte de Beaune o Monthélie Côte de Beaune-Villages
Montlouis, *seguito o no da "mousseux" o "pétillant"*

Montrachet
 Montravel
 Morey-Saint-Denis
 Morgon
 Moselle
 Moulin-à-Vent
 Moulis
 Moulis-en-Médoc
 Muscadet
 Muscadet Coteaux de la Loire
 Muscadet Côtes de Grandlieu
 Muscadet Sèvre-et-Maine
 Musigny
 Néac
 Nuits
 Nuits-Saint-Georges
 Orléans
 Orléans-Cléry
 Pacherenc du Vic-Bilh
 Palette
 PatrimONIO
 Pauillac
 Pécharmant
 Pernand-Vergelesses *o* Pernand-Vergelesses Côte de Beaune *o* Pernand-Vergelesses Côte de Beaune-
 Villages
 Pessac-Léognan
 Petit Chablis, *seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola*
 Pineau des Charentes
 Pinot-Chardonnay-Macôn
 Pomerol
 Pommard
 Pouilly Fumé
 Pouilly-Fuissé
 Pouilly-Loché
 Pouilly-sur-Loire
 Pouilly-Vinzelles
 Premières Côtes de Blaye
 Premières Côtes de Bordeaux, *seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola*
 Puisseguin Saint-Émilion
 Puligny-Montrachet *o* Puligny-Montrachet Côte de Beaune *o* Puligny-Montrachet Côte de Beaune-
 Villages
 Quarts-de-Chaume
 Quincy
 Rasteau
 Rasteau Rancio

Régnié
Reuilly
Richebourg
Rivesaltes, *preceduto o no da "Muscat de"*
Rivesaltes Rancio
Romanée (La)
Romanée Conti
Romanée Saint-Vivant
Rosé des Riceys
Rosette
Roussette de Savoie, *seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola*
Roussette du Bugey, *seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola*
Ruchottes-Chambertin
Rully
Saint Julien
Saint-Amour
Saint-Aubin o Saint-Aubin Côte de Beaune, o Saint-Aubin Côte de Beaune-Villages
Saint-Bris
Saint-Chinian
Sainte-Croix-du-Mont
Sainte-Foy Bordeaux
Saint-Émilion
Saint-Emilion Grand Cru
Saint-Estèphe
Saint-Georges Saint-Émilion
Saint-Jean-de-Minervois, *preceduto o no da "Muscat de"*
Saint-Joseph
Saint-Nicolas-de-Bourgueil
Saint-Péray
Saint-Pourçain
Saint-Romain o Saint-Romain Côte de Beaune o Saint-Romain Côte de Beaune-Villages
Saint-Véran
Sancerre
Santenay o Santenay Côte de Beaune, o Santenay Côte de Beaune-Villages
Saumur Champigny
Saussignac
Sauternes
Savennières
Savennières-Coulée-de-Serrant
Savennières-Roche-aux-Moines
Savigny o Savigny-lès-Beaune
Seyssel
Tâche (La)
Tavel
Thouarsais

Touraine Amboise
 Touraine Azay-le-Rideau
 Touraine Mesland
 Touraine Noble Joue
 Touraine, *seguito o no da "mousseux" o "pétillant"*
 Tursan
 Vacqueyras
 Valençay
 Vin d'Entraygues et du Fel
 Vin d'Estaing
 Vin de Corse, *seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola*
 Vin de Lavilledieu
 Vin de Savoie o Vin de Savoie-Ayze, *seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola*
 Vin du Bugey, *seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola*
 Vin Fin de la Côte de Nuits
 Viré Clessé
 Volnay
 Volnay Santenots
 Vosne-Romanée
 Vougeot
 Vouvray, *seguito o no da "mousseux" o "pétillant"*

2. *Vini da tavola a indicazione geografica*

Vin de pays de l'Agenais
 Vin de pays d'Aigues
 Vin de pays de l'Ain
 Vin de pays de l'Allier
 Vin de pays d'Allobrogie
 Vin de pays des Alpes de Haute-Provence
 Vin de pays des Alpes Maritimes
 Vin de pays de l'Ardèche
 Vin de pays d'Argens
 Vin de pays de l'Ariège
 Vin de pays de l'Aude
 Vin de pays de l'Aveyron
 Vin de pays des Balmes dauphinoises
 Vin de pays de la Bénovie
 Vin de pays du Bérange
 Vin de pays de Bessan
 Vin de pays de Bigorre
 Vin de pays des Bouches du Rhône
 Vin de pays du Bourbonnais
 Vin de pays du Calvados
 Vin de pays de Cassan

Vin de pays Cathare
Vin de pays de Caux
Vin de pays de Cessenon
Vin de pays des Cévennes, *seguito o no da* Mont Bouquet
Vin de pays Charentais, *seguito o no da* Ile de Ré o Ile d'Oléron o Saint-Sornin
Vin de pays de la Charente
Vin de pays des Charentes-Maritimes
Vin de pays du Cher
Vin de pays de la Cité de Carcassonne
Vin de pays des Collines de la Moure
Vin de pays des Collines rhodaniennes
Vin de pays du Comté de Grignan
Vin de pays du Comté tolosan
Vin de pays des Comtés rhodaniens
Vin de pays de la Corrèze
Vin de pays de la Côte Vermeille
Vin de pays des coteaux charitois
Vin de pays des coteaux d'Enserune
Vin de pays des coteaux de Besilles
Vin de pays des coteaux de Cèze
Vin de pays des coteaux de Coiffy
Vin de pays des coteaux Flaviens
Vin de pays des coteaux de Fontcaude
Vin de pays des coteaux de Glanes
Vin de pays des coteaux de l'Ardèche
Vin de pays des coteaux de l'Auxois
Vin de pays des coteaux de la Cabrerisse
Vin de pays des coteaux de Laurens
Vin de pays des coteaux de Miramont
Vin de pays des coteaux de Montélimar
Vin de pays des coteaux de Murviel
Vin de pays des coteaux de Narbonne
Vin de pays des coteaux de Peyriac
Vin de pays des coteaux des Baronnie
Vin de pays des coteaux du Cher et de l'Arnon
Vin de pays des coteaux du Grésivaudan
Vin de pays des coteaux du Libron
Vin de pays des coteaux du Littoral Audois
Vin de pays des coteaux du Pont du Gard
Vin de pays des coteaux du Salagou
Vin de pays des coteaux de Tannay
Vin de pays des coteaux du Verdon
Vin de pays des coteaux et terrasses de Montauban
Vin de pays des côtes catalanes
Vin de pays des côtes de Gascogne

Vin de pays des côtes de Lastours
 Vin de pays des côtes de Montestruc
 Vin de pays des côtes de Pérignan
 Vin de pays des côtes de Prouilhe
 Vin de pays des côtes de Thau
 Vin de pays des côtes de Thongue
 Vin de pays des côtes du Brian
 Vin de pays des côtes de Ceressou
 Vin de pays des côtes du Condomois
 Vin de pays des côtes du Tarn
 Vin de pays des côtes du Vidourle
 Vin de pays de la Creuse
 Vin de pays de Cucugnan
 Vin de pays des Deux-Sèvres
 Vin de pays de la Dordogne
 Vin de pays du Doubs
 Vin de pays de la Drôme
 Vin de pays Duché d'Uzès
 Vin de pays de Franche-Comté, *seguito o no da* Coteaux de Champlitte
 Vin de pays du Gard
 Vin de pays du Gers
 Vin de pays des Hautes-Alpes
 Vin de pays de la Haute-Garonne
 Vin de pays de la Haute-Marne
 Vin de pays des Hautes-Pyrénées
 Vin de pays d'Hauterive, *seguito o no da* Val d'Orbieu *o* Coteaux du Termenès *o* Côtes de Lézignan
 Vin de pays de la Haute-Saône
 Vin de pays de la Haute-Vienne
 Vin de pays de la Haute vallée de l'Aude
 Vin de pays de la Haute vallée de l'Orb
 Vin de pays des Hauts de Badens
 Vin de pays de l'Hérault
 Vin de pays de l'Ile de Beauté
 Vin de pays de l'Indre et Loire
 Vin de pays de l'Indre
 Vin de pays de l'Isère
 Vin de pays du Jardin de la France, *seguito o no da* Marches de Bretagne *o* Pays de Retz
 Vin de pays des Landes
 Vin de pays de Loire-Atlantique
 Vin de pays du Loir et Cher
 Vin de pays du Loiret
 Vin de pays du Lot
 Vin de pays du Lot et Garonne
 Vin de pays des Maures
 Vin de pays de Maine et Loire

Vin de pays de la Mayenne
Vin de pays de Meurthe-et-Moselle
Vin de pays de la Meuse
Vin de pays du Mont Baudile
Vin de pays du Mont Caume
Vin de pays des Monts de la Grage
Vin de pays de la Nièvre
Vin de pays d'Oc
Vin de pays du Périgord, *seguito o no da* Vin de Domme
Vin de pays de la Petite Crau
Vin de pays des Portes de Méditerranée
Vin de pays de la Principauté d'Orange
Vin de pays du Puy de Dôme
Vin de pays des Pyrénées-Atlantiques
Vin de pays des Pyrénées-Orientales
Vin de pays des Sables du Golfe du Lion
Vin de pays de la Sainte Baume
Vin de pays de Saint Guilhem-le-Désert
Vin de pays de Saint-Sardos
Vin de pays de Sainte Marie la Blanche
Vin de pays de Saône et Loire
Vin de pays de la Sarthe
Vin de pays de Seine et Marne
Vin de pays du Tarn
Vin de pays du Tarn et Garonne
Vin de pays des Terroirs landais, *seguito o no da* Coteaux de Chalosse *o* Côtes de L'Adour *o* Sables Fauves *o* Sables de l'Océan
Vin de pays de Thézac-Perricard
Vin de pays du Torgan
Vin de pays d'Urfé
Vin de pays du Val de Cesse
Vin de pays du Val de Dagne
Vin de pays du Val de Montferrand
Vin de pays de la Vallée du Paradis
Vin de pays du Var
Vin de pays du Vaucluse
Vin de pays de la Vaunage
Vin de pays de la Vendée
Vin de pays de la Vicomté d'Aumelas
Vin de pays de la Vienne
Vin de pays de la Vistrenque
Vin de pays de l'Yonne

GERMANIA

1. *Vini di qualità prodotti in regioni determinate*

<i>Regioni determinate</i> <i>(seguiti o no dal nome della sottoregione)</i>	<i>Sottoregioni</i>
Ahr	Walporzheim o Ahrtal
Baden	Badische Bergstraße
	Bodensee
	Breisgau
	Kaiserstuhl
	Kraichgau
	Markgräflerland
	Ortenau
	Tauberfranken
Franken	Tuniberg
	Maindreieck
Hessische Bergstraße	Mainviereck
	Steigerwald
Mittelrhein	Starkenburg
	Umstadt
Mosel-Saar-Ruwer o Mosel o Saar o Ruwer	Loreley
	Siebengebirge
	Bernkastel
	Burg Cochem
	Moseltor
Nahe	Obermosel
Pfalz	Saar
	Ruwertal
	Nahetal
Rheingau	Mittelhaardt / Deutsche Weinstraße (Weinstrasse)
Rheinhessen	Südliche Weinstraße (Weinstrasse)
	Johannisberg

Saale-Unstrut	Bingen
	Nierstein
	Wonnegau
Sachsen	Mansfelder Seen
	Schloß Neuenburg
Württemberg	Thüringen
	Elstertal
	Meißen
	Bayerischer Bodensee
	Kocher-Jagst-Tauber
	Oberer Neckar
	Remstal-Stuttgart
	Württembergisch Unterland
	Württembergischer Bodensee

2. *Vini da tavola a indicazione geografica*

<i>Landwein</i>	<i>Tafelwein</i>
Ahrtaler Landwein	Albrechtsburg
Badischer Landwein	Bayern
Bayerischer Bodensee-Landwein	Burgengau
Landwein Main	Donau
Landwein der Mosel	Lindau
Landwein der Ruwer	Main
Landwein der Saar	Mosel
Mecklenburger Landwein	Neckar
Mitteldeutscher Landwein	Oberrhein
Nahegauer Landwein	Rhein
Pfälzer Landwein	Rhein-Mosel
Regensburger Landwein	Römertor
Rheinburgen-Landwein	Stargarder Land
Rheingauer Landwein	
Rheinischer Landwein	
Saarländischer Landwein der Mosel	
Sächsischer Landwein	
Schwäbischer Landwein	
Starkenburger Landwein	
Taubertäler Landwein	

GRECIA

1. *Vini di qualità prodotti in regioni determinate*

<i>Regioni determinate</i>	
<i>In greco</i>	<i>In inglese</i>
Σάμος	Samos
Μοσχάτος Πατρών	Moschatos Patra
Μοσχάτος Ρίου – Πατρών	Moschatos Riou Patra
Μοσχάτος Κεφαλληνίας	Moschatos Kephalinia
Μοσχάτος Λήμνου	Moschatos Lemnos
Μοσχάτος Ρόδου	Moschatos Rhodos
Μαυροδάφνη Πατρών	Mavrodafni Patra
Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας	Mavrodafni Kephalinia
Σητεία	Sitia
Νεμέα	Nemea
Σαντορίνη	Santorini
Δαφνές	Dafnes
Ρόδος	Rhodos
Νάουσα	Naoussa
Ρομπόλα Κεφαλληνίας	Robola Kephalinia
Ραψάνη	Rapsani
Μαντινεία	Mantinia
Μεσενικόλα	Mesenicola
Πεζά	Peza
Αρχάνες	Archanes
Πάτρα	Patra
Ζίτσα	Zitsa
Αμύνταιο	Amynteon
Γουμένισσα	Goumenissa
Πάρος	Paros
Λήμνος	Lemnos
Αγχιάλος	Anchialos
Πλαγιές Μελίτων	Slopes of Melitona

2. *Vini da tavola a indicazione geografica*

<i>In greco</i>	<i>In inglese</i>
Ρετσίνα Μεσογείων, <i>seguito o no da</i> Αττικής	Retsina of Mesogia, <i>seguito o no da</i> Attika
Ρετσίνα Κρωπίας <i>o</i> Ρετσίνα Κορωπίου, <i>seguito o no da</i> Αττικής	Retsina of Kropia <i>o</i> Retsina Koropi, <i>seguito o no da</i> Attika
Ρετσίνα Μαρκοπούλου, <i>seguito o no da</i> Αττικής	Retsina of Markopoulou, <i>seguito o no da</i> Attika
Ρετσίνα Μεγάρων, <i>seguito o no da</i> Αττικής	Retsina of Megara, <i>seguito o no da</i> Attika
Ρετσίνα Παιανίας <i>o</i> Ρετσίνα Λιοπεσίου, <i>seguito o no da</i> Αττικής	Retsina of Peania <i>o</i> Retsina of Liopesi, <i>seguito o no da</i> Attika
Ρετσίνα Παλλήνης, <i>seguito o no da</i> Αττικής	Retsina of Pallini, <i>seguito o no da</i> Attika
Ρετσίνα Πικερμίου, <i>seguito o no da</i> Αττικής	Retsina of Pikermi, <i>seguito o no da</i> Attika
Ρετσίνα Σπάτων, <i>seguito o no da</i> Αττικής	Retsina of Spata, <i>seguito o no da</i> Attika
Ρετσίνα Θηβών, <i>seguito o no da</i> Βοιωτίας	Retsina of Thebes, <i>seguito o no da</i> Viotias
Ρετσίνα Γιάλτρων, <i>seguito o no da</i> Ευβοίας	Retsina of Gialtra, <i>seguito o no da</i> Evvia
Ρετσίνα Καρύστου, <i>seguito o no da</i> Ευβοίας	Retsina of Karystos, <i>seguito o no da</i> Evvia
Ρετσίνα Χαλκίδας, <i>seguito o no da</i> Ευβοίας	Retsina of Halkida, <i>seguito o no da</i> Evvia
Βερντεα Ζακύνθου	Verntea Zakynthou
Αγιορείτικος Τοπικός Οίνος	Regional wine of Mount Athos Agioritikos
Τοπικός Οίνος Αναβύσσου	Regional wine of Anavyssos
Αττικός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Attiki-Attikos
Τοπικός Οίνος Βιλίτσας	Regional wine of Vilitsas
Τοπικός Οίνος Γρεβενών	Regional wine of Grevena
Τοπικός Οίνος Δράμας	Regional wine of Drama
Δωδεκανησιακός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Dodekanese - Dodekanissiakos
Τοπικός Οίνος Επανομής	Regional wine of Epanomi
Ηρακλειώτικος Τοπικός Οίνος	Regional wine of Heraklion - Herakliotikos
Θεσσαλικός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Thessalia - Thessalikos
Θηβαϊκός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Thebes - Thivaikos
Τοπικός Οίνος Κισσάμου	Regional wine of Kissamos
Τοπικός Οίνος Κρανιάς	Regional wine of Krania
Κρητικός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Crete - Kritikos
Λασιθιώτικος Τοπικός Οίνος	Regional wine of Lasithi - Lassithiotikos
Μακεδονικός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Macedonia - Macedonikos
Μεσημβριώτικος Τοπικός Οίνος	Regional wine of Nea Messimvria
Μεσσηνιακός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Messinia - Messiniakos
Παιανίτικος Τοπικός Οίνος	Regional wine of Peanea
Παλληγιώτικος Τοπικός Οίνος	Regional wine of Pallini - Palliniotikos

Πελοποννησιακός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Peloponnese - Peloponnisiakos
Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αμπέλου	Regional wine of Slopes of Ambelos
Τοπικός Οίνος Πλαγιές Βερτίσκου	Regional wine of Slopes of Vertiskos
Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κιθαιρώνα	Regional wine of Slopes of Kitherona
Κορινθιακός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Korinthos - Korinthiakos
Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πάρνηθας	Regional wine of Slopes of Parnitha
Τοπικός Οίνος Πυλίας	Regional wine of Pylia
Τοπικός Οίνος Τριφυλίας	Regional wine of Trifilia
Τοπικός Οίνος Τυρνάβου	Regional wine of Tyrnavos
Σιατιστινός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Siastista
Τοπικός Οίνος Ριτσώνας Αυλίδος	Regional wine of Ritsona Avlidas
Τοπικός Οίνος Λετρίνων	Regional wine of Letrines
Τοπικός Οίνος Σπάτων	Regional wine of Spata
Τοπικός Οίνος Βορείων Πλαγιών Πεντελικού	Regional wine of Slopes of Penteliko
Αιγαιοπελαγίτικος Τοπικός Οίνος	Regional wine of Aegean Sea
Τοπικός Οίνος Ληλάντιου πεδίου	Regional wine of Lilantio Pedio
Τοπικός Οίνος Μαρκόπουλου	Regional wine of Markopoulo
Τοπικός Οίνος Τεγέας	Regional wine of Tegea
Τοπικός Οίνος Ανδριανής	Regional wine of Adriana
Τοπικός Οίνος Χαλικούνας	Regional wine of Halikouna
Τοπικός Οίνος Χαλκιδικής	Regional wine of Halkidiki
Καρυστινός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Karystos - Karystinos
Τοπικός Οίνος Πέλλας	Regional wine of Pella
Τοπικός Οίνος Σερρών	Regional wine of Serres
Συριανός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Syros - Syrianos
Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πετρωτού	Regional wine of Slopes of Petroto
Τοπικός Οίνος Γερανείων	Regional wine of Gerania
Τοπικός Οίνος Οπουντίας Λοκρίδος	Regional wine of Opountias Lokridos
Τοπικός Οίνος Στερεάς Ελλάδος	Regional wine of Sterea Ellada
Τοπικός Οίνος Αγοράς	Regional wine of Agora
Τοπικός Οίνος Κοιλιάδος Αταλάντης	Regional wine of Valley of Atalanti
Τοπικός Οίνος Αρκαδίας	Regional wine of Arkadia
Παγγαιορείτικος Τοπικός Οίνος	Regional wine of Pangeon - Pangeoritikos
Τοπικός Οίνος Μεταξάτων	Regional wine of Metaxata
Τοπικός Οίνος Ημαθίας	Regional wine of Imathia
Τοπικός Οίνος Κλημέντι	Regional wine of Klimenti
Τοπικός Οίνος Κέρκυρας	Regional wine of Corfu

Τοπικός Οίνος Σιθωνίας	Regional wine of Sithonia
Τοπικός Οίνος Μαντζαβινάτων	Regional wine of Mantzavinata
Ισμαρικός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Ismaros - Ismarikos
Τοπικός Οίνος Αβδήρων	Regional wine of Avdira
Τοπικός Οίνος Ιωαννίνων	Regional wine of Ioannina
Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αιγιαλείας	Regional wine of Slopes of Egialia
Τοπικός Οίνος Πλαγιές του Αίνου	Regional wine of Slopes of Enos
Θρακικός Τοπικός Οίνος ο Τοπικός Οίνος Θράκης	Regional wine of Thrace - Thrakikos o Regional wine of Thrakis
Τοπικός Οίνος Ιλίου	Regional wine of Ilion
Μετσοβίτικος Τοπικός Οίνος	Regional wine of Metsovo - Metsovitikos
Τοπικός Οίνος Κορωπίου	Regional wine of Koropi
Τοπικός Οίνος Φλώρινας	Regional wine of Florina
Τοπικός Οίνος Θαψανών	Regional wine of Thapsana
Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κνημίδος	Regional wine of Slopes of Knimida
Ηπειρωτικός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Epirus - Epirotikos
Τοπικός Οίνος Πισάτιδος	Regional wine of Pisatis
Τοπικός Οίνος Λευκάδας	Regional wine of Lefkada
Μονεμβάσιος Τοπικός Οίνος	Regional wine of Monemvasia - Monemvasios
Τοπικός Οίνος Βελβεντού	Regional wine of Velvendos
Λακωνικός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Lakonia – Lakonikos
Τοπικός Οίνος Μαρτίνου	Regional wine of Martino
Αχαϊκός Τοπικός Οίνος	Regional wine of Achaia
Τοπικός Οίνος Ηλιδίας	Regional wine of Ilia
Τοπικός Οίνος Θεσσαλονίκης	Regional wine of Thessaloniki
Τοπικός Οίνος Κραννώνος	Regional wine of Krannona
Τοπικός Οίνος Παρνασσού	Regional wine of Parnassos
Τοπικός Οίνος Μετεώρων	Regional wine of Meteora
Τοπικός Οίνος Ικαρίας	Regional wine of Ikaria
Τοπικός Οίνος Καστοριάς	Regional wine of Kastoria

UNGHERIA

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

<i>Regioni determinate</i>	<i>Sottoregioni</i> <i>(precedute o no dal nome della regione determinata)</i>
Ászár-Neszmély(-i)	Ászár(-i) Neszmély(-i)
Badacsony(-i)	
Balatonboglár(-i)	Balatonlelle(-i) Marcali
Balatonfelvidék(-i)	Balatonederics-Lesence(-i) Cserszeg(-i) Kál(-i) Zánka(-i) Muravidéki
Balatonfüred-Csopak(-i)	
Balatonmelléke o Balatonmelléki	
Bükkalja(-i)	
Csongrád(-i)	Kistelek(-i) Mórahalm o Mórahalmi Pusztamérges(-i)
Eger o Egri.....	Debrő(-i), <i>seguito o no da</i> Andornaktálya(-i) o Demjén(-i) o Egerbakta(-i) o Egerszalók(-i) o Egerszólát(-i) o Felsőtárkány(-i) o Kerecsend(-i) o Maklár(-i) o Nagytálya(-i) o Noszvaj(-i) o Novaj(-i) o Ostoros(-i) o Szomolya(-i) o Aldebrő(-i) o Feldebrő(-i) o Tófalu(-i) o Verpelét(-i) o Kompolt(-i) o Tarnaszentmária(-i)
Etyek-Buda(-i)	Buda(-i) Etyek(-i) Velence(-i)
Hajós-Baja(-i)	
Kőszegi	
Kunság(-i)	Bácska(-i) Cegléd(-i) Duna mente o Duna menti Izsák(-i) Jászság(-i) Kecskemét-Kiskunfélegyháza o Kecskemét-

	Kiskunfélegyházi
	Kiskunhalas-Kiskunmajs(-i)
	Kiskőrös(-i)
	Monor(-i)
	Tisza mente o Tisza menti
Mátra(-i)	
Mór(-i)	
Pannonhalma (Pannonhalmi)	
Pécs(-i).....	Versend(-i)
	Szigetvár(-i)
	Kapos(-i)
Szekszárd(-i)	
Somló(-i)	Kissomlyó-Sághegyi
Sopron(-i)	Köszeg(-i)
Tokaj(-i).....	Abaújszántó(-i) o Bekecs(-i) o
	Bodrogkeresztúr(-i) o Bodrogkisfalud(-i)
	o Bodrogolaszi o Erdőbénye(-i) o
	Erdőhorváti o Golop(-i) o Hercegkút(-i) o
	Legyesbénye(-i) o Makkoshotyka(-i) o
	Mád(-i) o Mezőzombor(-i) o Monok(-i) o
	Olaszliszka(-i) o Rátka(-i) o
	Sárazsadány(-i) o Sárospatak(-i) o
	Sátoraljaújhely(-i) o Szegi o
	Szegilong(-i) o Szerencs(-i) o Tarcal(-i) o
	Tállya(-i) o Tolcsva(-i) o Vámosújfalu(-i)
	Tamási
Tolna(-i)	Völgység(-i)
Villány(-i)	Siklós(-i), <i>seguito o no da</i> Kisharsány(-i) o
	Nagyharsány(-i) o Palkonya(-i) o
	Villánykövesd(-i) o Bisse(-i) o
	Csarnóta(-i) o Diósvizsló(-i) o
	Harkány(-i) o Hegyszentmárton(-i) o
	Kistótfalu(-i) o Márfa(-i) o
	Nagytótfalu(-i) o Szava(-i) o Túrony(-i) o
	Vokány(-i)

ITALIA

I. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

<i>D.O.C.G. (Denominazione di Origine Controllata e Garantita)</i>
Albana di Romagna Asti <i>o</i> Moscato d'Asti <i>o</i> Asti Spumante Barbaresco Bardolino superiore Barolo Brachetto d'Acqui <i>o</i> Acqui Brunello di Montalcino Carmignano Chianti, <i>seguito o no da</i> Colli Aretini <i>o</i> Colli Fiorentini <i>o</i> Colline Pisane <i>o</i> Colli Senesi <i>o</i> Montalbano <i>o</i> Montespertoli <i>o</i> Rufina Chianti Classico Fiano di Avellino Forgiano Franciacorta Gattinara Gavi <i>o</i> Cortese di Gavi Ghemme Greco di Tufo Montefalco Sagrantino Montepulciano d'Abruzzo Colline Tramane Ramandolo Recioto di Soave Sforzato di Valtellina <i>o</i> Sfursat di Valtellina Soave superiore Taurasi Torgiano Valtellina Superiore, <i>seguito o no da</i> Grumello <i>o</i> Inferno <i>o</i> Maroggia <i>o</i> Sassella <i>o</i> Stagafassli <i>o</i> Vagella Vermentino di Gallura <i>o</i> Sardegna Vermentino di Gallura Vernaccia di San Gimignano Vernaccia di Serrapetrona Vino Nobile di Montepulciano
<i>D.O.C. (Denominazione di Origine Controllata)</i>
Aglianico del Taburno <i>o</i> Taburno Aglianico del Vulture Albugnano Alcamo <i>o</i> Alcamo classico Aleatico di Gradoli

Aleatico di Puglia
 Alezio
 Alghero *o* Sardegna Alghero
 Alta Langa
 Alto Adige *o* dell'Alto Adige (Südtirol *o* Südtiroler), *seguito o no da*:
 - Colli di Bolzano (Bozner Leiten),
 - Meranese di Collina *o* Meranese (Meraner
 Hügel *o* Meraner),
 - Santa Maddalena (St.Magdalener),
 - Terlano (Terlaner),
 - Valle Isarco (Eisacktal *o* Eisacktaler),
 - Valle Venosta (Vinschgau)
 Ansonica Costa dell'Argentario
 Aprilia
 Arborea *o* Sardegna Arborea
 Arcole
 Assisi
 Atina
 Aversa
 Bagnoli di Sopra *o* Bagnoli
 Barbera d'Asti
 Barbera del Monferrato
 Barbera d'Alba
 Barco Reale di Carmignano *o* Rosato di Carmignano *o* Vin Santo di Carmignano *o* Vin Santo
 Carmignano Occhio di Pernice
 Bardolino
 Bianchetto del Metauro
 Bianco Capena
 Bianco dell'Empolese
 Bianco della Valdinievole
 Bianco di Custoza
 Bianco di Pitigliano
 Bianco Pisano di S. Torpè
 Biferno
 Bivongi
 Boca
 Bolgheri e Bolgheri Sassicaia
 Bosco Eliceo
 Botticino
 Bramaterra
 Breganze
 Brindisi
 Cacc'e mmitte di Lucera
 Cagnina di Romagna
 Caldaro (Kalterer) *o* Lago di Caldaro (Kalterersee), *seguito o no da* "Classico"

Campi Flegrei
 Campidano di Terralba *o* Terralba *o* Sardegna Campidano di Terralba *o* Sardegna Terralba
 Canavese
 Candia dei Colli Apuani
 Cannonau di Sardegna, *seguito o no da* Capo Ferrato *o* Oliena *o* Nepente di Oliena Jerzu
 Capalbio
 Capri
 Capriano del Colle
 Carema
 Carignano del Sulcis *o* Sardegna Carignano del Sulcis
 Carso
 Castel del Monte
 Castel San Lorenzo
 Casteller
 Castelli Romani
 Cellatica
 Cerasuolo di Vittoria
 Cerveteri
 Cesanese del Piglio
 Cesanese di Affile *o* Affile
 Cesanese di Olevano Romano *o* Olevano Romano
 Cilento
 Cinque Terre *o* Cinque Terre Sciacchetrà, *seguito o no da* Costa de sera *o* Costa de Campu *o* Costa da Posa
 Circeo
 Cirò
 Cisterna d'Asti
 Colli Albani
 Colli Altotiberini
 Colli Amerini
 Colli Berici, *seguito o no da* "Barbarano"
 Colli Bolognesi, *seguito o no da* Colline di Riposto *o* Colline Marconiane *o* Zola Predona *o* Monte San Pietro *o* Colline di Oliveto *o* Terre di Montebudello *o* Serravalle
 Colli Bolognesi Classico-Pignoletto
 Colli del Trasimeno *o* Trasimeno
 Colli della Sabina
 Colli dell'Etruria Centrale
 Colli di Conegliano, *seguito o no da* Refrontolo *o* Torchiato di Fregona
 Colli di Faenza
 Colli di Luni (*Regione Liguria*)
 Colli di Luni (*Regione Toscana*)
 Colli di Parma
 Colli di Rimini
 Colli di Scandiano e di Canossa
 Colli d'Imola

Colli Etruschi Viterbesi
 Colli Euganei
 Colli Lanuvini
 Colli Maceratesi
 Colli Martani, *seguito o no da* Todi
 Colli Orientali del Friuli, *seguito o no da* Cialla o Rosazzo
 Colli Perugini
 Colli Pesaresi, *seguito o no da* Focara o Roncaglia
 Colli Piacentini, *seguito o no da* Vigoleno o Gutturnio o Monterosso Val d'Arda o Trebbianino Val
 Trebbia o Val Nure
 Colli Romagna Centrale
 Colli Tortonesi
 Collina Torinese
 Colline di Levanto
 Colline Lucchesi
 Colline Novaresi
 Colline Saluzzesi
 Collio Goriziano o Collio
 Conegliano-Valdobbiadene, *seguito o no da* Cartizze
 Conero
 Contea di Sclafani
 Contessa Entellina
 Controguerra
 Copertino
 Cori
 Cortese dell'Alto Monferrato
 Corti Benedettine del Padovano
 Cortona
 Costa d'Amalfi, *seguito o no da* Furore o Ravello o Tramonti
 Coste della Sesia
 Delia Nivolelli
 Dolcetto d'Acqui
 Dolcetto d'Alba
 Dolcetto d'Asti
 Dolcetto delle Langhe Monregalesi
 Dolcetto di Diano d'Alba o Diano d'Alba
 Dolcetto di Dogliani superior o Dogliani
 Dolcetto di Ovada
 Donnici
 Elba
 Eloro, *seguito o no da* Pachino
 Erbaluce di Caluso o Caluso
 Erice
 Esino
 Est! Est!! Est!!! Di Montefiascone

Etna
Falerio dei Colli Ascolani *o* Falerio
Falerno del Massico
Fara
Faro
Frascati
Freisa d'Asti
Freisa di Chieri
Friuli Annia
Friuli Aquileia
Friuli Grave
Friuli Isonzo *o* Isonzo del Friuli
Friuli Latisana
Gabiano
Galatina
Galluccio
Gambellara
Garda (*Regione Lombardia*)
Garda (*Regione Veneto*)
Garda Colli Mantovani
Genazzano
Gioia del Colle
Girò di Cagliari *o* Sardegna Girò di Cagliari
Golfo del Tigullio
Gravina
Greco di Bianco
Greco di Tufo
Grignolino d'Asti
Grignolino del Monferrato Casalese
Guardia Sanframondi *o* Guardiolo
Irpinia
I Terreni di Sanseverino
Ischia
Lacrime di Morro *o* Lacrime di Morro d'Alba
Lago di Corbara
Lambrusco di Sorbara
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro
Lambrusco Mantovano, *seguito o no da*: Oltrepò Mantovano *o* Viadanese-Sabbionetano
Lambrusco Salamino di Santa Croce
Lamezia
Langhe
Lessona
Leverano
Lison-Pramaggiore
Lizzano

Loazzolo
 Locorotondo
 Lugana (*Regione Veneto*)
 Lugana (*Regione Lombardia*)
 Malvasia delle Lipari
 Malvasia di Bosa *o* Sardegna Malvasia di Bosa
 Malvasia di Cagliari *o* Sardegna Malvasia di Cagliari
 Malvasia di Casorzo d'Asti
 Malvasia di Castelnuovo Don Bosco
 Mandrolisai *o* Sardegna Mandrolisai
 Marino
 Marmetino di Milazzo *o* Marmetino
 Marsala
 Martina *o* Martina Franca
 Matera
 Matino
 Melissa
 Menfi, *seguito o no da* Feudo *o* Fiori *o* Bonera
 Merlara
 Molise
 Monferrato, *seguito o no da* Casalese
 Monica di Cagliari *o* Sardegna Monica di Cagliari
 Monica di Sardegna
 Monreale
 Montecarlo
 Montecompati Colonna *o* Montecompati *o* Colonna
 Montecucco
 Montefalco
 Montello e Colli Asolani
 Montepulciano d'Abruzzo
 Monteregio di Massa Marittima
 Montescudaio
 Monti Lessini *o* Lessini
 Morellino di Scansano
 Moscadello di Montalcino
 Moscato di Cagliari *o* Sardegna Moscato di Cagliari
 Moscato di Noto
 Moscato di Pantelleria *o* Passito di Pantelleria *o* Pantelleria
 Moscato di Sardegna, *seguito o no da:* Gallura *o* Tempio Pausania *o* Tempio
 Moscato di Siracusa
 Moscato di Sorso-Sennori *o* Moscato di Sorso *o* Moscato di Sennori *o* Sardegna Moscato di Sorso-Sennori *o* Sardegna Moscato di Sorso *o* Sardegna Moscato di Sennori
 Moscato di Trani
 Nardò
 Nasco di Cagliari *o* Sardegna Nasco di Cagliari

Nebbiolo d'Alba
 Nettuno
 Nuragus di Cagliari o Sardegna Nuragus di Cagliari
 Offida
 Oltrepò Pavese
 Orcia
 Orta Nova
 Orvieto (*Regione Umbria*)
 Orvieto (*Regione Lazio*)
 Ostuni
 Pagadebit di Romagna, *seguito o no da Bertinoro*
 Parrina
 Penisola Sorrentina, *seguito o no da Gragnano o Lettere o Sorrento*
 Pentro di Isernia o Pentro
 Pergola
 Piemonte
 Pietraviva
 Pinerolese
 Pollino
 Pomino
 Pornassio o Ormeasco di Pornassio
 Primitivo di Manduria
 Reggiano
 Reno
 Riviera del Brenta
 Riesi
 Riviera del Garda Bresciano o Garda Bresciano
 Riviera Ligure di Ponente, *seguito o no da:* Riviera dei Fiori o Albenga o Albenganese o Finale o
 Finalese o Ormeasco
 Roero
 Romagna Albana spumante
 Rossese di Dolceacqua o Dolceacqua
 Rosso Barletta
 Rosso Canosa o Rosso Canosa Canusium
 Rosso Conero
 Rosso di Cerignola
 Rosso di Montalcino
 Rosso di Montepulciano
 Rosso Orvietano o Orvietano Rosso
 Rosso Piceno
 Rubino di Cantavenna
 Ruchè di Castagnole Monferrato
 Salice Salentino
 Sambuca di Sicilia
 San Colombano al Lambro o San Colombano

San Gimignano
 San Martino della Battaglia (*Regione Veneto*)
 San Martino della Battaglia (*Regione Lombardia*)
 San Severo
 San Vito di Luzzi
 Sangiovese di Romagna
 Sannio
 Sant'Agata de Goti
 Santa Margherita di Belice
 Sant'Anna di Isola di Capo Rizzuto
 Sant'Antimo
 Sardegna Semidano, *seguito o no da* Mogoro
 Savuto
 Scanzo o Moscato di Scanzo
 Scavigna
 Sgiacca, *seguito o no da* Rayana
 Serrapetrona
 Sizzano
 Soave
 Solopaca
 Sovana
 Squinzano
 Strevi
 Tarquinia
 Teroldego Rotaliano
 Terracina, *preceduto o no da* "Moscato di"
 Terre dell'Alta Val Agri
 Terre di Franciacorta
 Torgiano
 Trebbiano d'Abruzzo
 Trebbiano di Romagna
 Trentino, *seguito o no da* Sorni o Isera o d'Isera o Ziresi o dei Ziresi
 Trento
 Val d'Arbia
 Val di Cornia, *seguito o no da* Suvereto
 Val Polcevera, *seguito o no da* Coronata
 Valcalepio
 Valdadige (Etschaler) (*Regione Trentino Alto Adige*)
 Valdadige (Etschtaler), *seguito o no da* Terra dei Forti (*Regione Veneto*)
 Valdichiana
 Valle d'Aosta o Vallée d'Aoste, *seguito o no da*: Arnad-Montjovet o Donnas o Enfer d'Arvier o
 Torrette o Blanc de Morgex et de la Salle o Chambave o Nus
 Valpolicella, *seguito o no da* Valpantena
 Valsusa
 Valtellina

Valtellina superiore, *seguito o no da* Grumello o Inferno o Maroggia o Sassella o Vagella
Velletri
Verbicaro
Verdicchio dei Castelli di Jesi
Verdicchio di Matelica
Verduno Pelaverga o Verduno
Vermentino di Sardegna
Vernaccia di Oristano o Sardegna Vernaccia di Oristano
Vernaccia di San Gimignano
Vernaccia di Serrapetrona
Vesuvio
Vicenza
Vignanello
Vin Santo del Chianti
Vin Santo del Chianti Classico
Vin Santo di Montepulciano
Vini del Piave o Piave
Zagarolo

2. *Vini da tavola a indicazione geografica*

Allerona
Alta Valle della Greve
Alto Livenza (*Regione Veneto*)
Alto Livenza (*Regione Friuli Venezia Giulia*)
Alto Mincio
Alto Tirino
Arghillà
Barbagia
Basilicata
Benaco bresciano
Beneventano
Bergamasca
Bettona
Bianco di Castelfranco Emilia
Calabria
Camarro
Campania
Cannara
Civitella d'Agliano
Colli Aprutini
Colli Cimini
Colli del Limbara
Colli del Sangro
Colli della Toscana centrale

Colli di Salerno
Colli Ericini
Colli Trevigiani
Collina del Milanese
Colline del Genovesato
Colline Frentane
Colline Pescaresi
Colline Savonesi
Colline Teatine
Condoleo
Conselvano
Costa Viola
Daunia
Del Vastese *o* Histonium
Delle Venezie (*Regione Veneto*)
Delle Venezie (*Regione Friuli Venezia Giulia*)
Delle Venezie (*Regione Trentino – Alto Adige*)
Dugenta
Emilia *o* dell'Emilia
Epomeo
Esaro
Fontanarossa di Cerda
Forlì
Fortana del Taro
Frusinate *o* del Frusinate
Golfo dei Poeti La Spezia *o* Golfo dei Poeti
Grottino di Roccanova
Isola dei Nuraghi
Lazio
Lipuda
Locride
Marca Trevigiana
Marche
Maremma toscana
Marmilla
Mitterberg *o* Mitterberg tra Cauria e Tel *o* Mitterberg zwischen Gfrill und Toll
Modena *o* Provincia di Modena
Montenetto di Brescia
Murgia
Narni
Nurra
Ogliastro
Osco *o* Terre degli Osci
Paestum
Palizzi

Parteolla
Pellaro
Planargia
Pompeiano
Provincia di Mantova
Provincia di Nuoro
Provincia di Pavia
Provincia di Verona *o* Veronese
Puglia
Quistello
Ravenna
Roccamonfina
Romangia
Ronchi di Brescia
Rotae
Rubicone
Sabbioneta
Salemi
Salento
Salina
Scilla
Sebino
Sibiola
Sicilia
Sillaro *o* Bianco del Sillaro
Spello
Tarantino
Terrazze Retiche di Sondrio
Terre del Volturno
Terre di Chieti
Terre di Veleja
Tharros
Toscana *o* Toscano
Trexenta
Umbria
Valcamonica
Val di Magra
Val di Neto
Val Tidone
Valdamato
Vallagarina (*Regione Trentino – Alto Adige*)
Vallagarina (*Regione Veneto*)
Valle Belice
Valle del Crati
Valle del Tirso

Valle d'Itria

Valle Peligna

Valli di Porto Pino

Veneto

Veneto Orientale

Venezia Giulia

Vigneti delle Dolomiti o Weinberg Dolomiten (*Regione Trentino – Alto Adige*)

Vigneti delle Dolomiti o Weinberg Dolomiten (*Regione Veneto*)

LUSSEMBURGO

Vini di qualità prodotti in regioni determinate

<i>Regioni determinate</i> <i>(seguite o no dal nome del comune o di parti del comune)</i>	<i>Nomi dei comuni o parti di comuni</i>
Moselle Luxembourgeoise	Ahn Assel Bech-Kleinmacher Born Bous Burmerange Canach Ehnen Ellingen Elvange Erpeldingen Gostingen Greiveldingen Grevenmacher Lenningen Machtum Mertert Moersdorf Mondorf Niederdonven Oberdonven Oberwormeldingen Remerschen Remich Rolling Rosport Schengen Schwebsingen Stadtbredimus Trintingen Wasserbillig Wellenstein Wintringen

	Wormeldingen
--	--------------

MALTA

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

<i>Regioni determinate</i>	<i>Sottoregioni</i>
Island of Malta	Rabat Mdina o Medina Marsaxlokk Marnisi Mgarr Ta' Qali Siggiewi
Gozo	Ramla Marsalforn Nadur Victoria Heights

2. Vini da tavola a indicazione geografica

<i>In maltese</i>	<i>In inglese</i>
Gzejjer Maltin	Maltese Islands

PORTOGALLO

I. *Vini di qualità prodotti in regioni determinate*

<i>Regioni determinate</i> <i>(seguite o no dal nome della sottoregione)</i>	<i>Sottoregioni</i>
Alenquer Alentejo	Borba Évora Granja-Amareleja Moura Portalegre Redondo Reguengos Vidigueira
Arruda Bairrada Beira Interior	Castelo Rodrigo Cova da Beira Pinhel
Biscoitos Bucelas Carcavelos Chaves Colares Dão, <i>seguito o no da Nobre</i>	Alva Besteiros Castendo Serra da Estrela Silgueiros Terras de Azurara Terras de Senhorim
Douro, <i>preceduto o no da Vinho do o Moscatel do</i>	Baixo Corgo Cima Corgo Douro Superior
Encostas d'Aire.....	Alcobaça Ourém
Graciosa	

Lafões	
Lagoa	
Lagos	
Lourinhã	
Madeira <i>o</i> Madère <i>o</i> Madera <i>o</i> Vinho da Madeira <i>o</i> Madeira <i>Weine o</i> Madeira <i>Wine o</i>	
Vin de Madère <i>o</i> Vino di Madera <i>o</i> Madera <i>Wijn</i>	
Madeirense	
Óbidos	
Palmela	
Pico	
Planalto Mirandês	
Portimão	
Port <i>o</i> Porto <i>o</i> Oporto <i>o</i> Portwein <i>o</i> Portvin <i>o</i> Portwijn <i>o</i> Vin de Porto <i>o</i> Port <i>Wine o</i> Vinho do Porto	
Ribatejo	Almeirim
	Cartaxo
	Chamusca
	Coruche
	Santarém
	Tomar
Setúbal, <i>preceduto o no da</i> Moscatel, <i>seguito o no</i> <i>da Roxo</i>	
Tavira	
Távora-Vorosa	
Torres Vedras	
Trás-os-Montes	
	Chaves
	Planalto Mirandês
	Valpaços
Vinho Verde	Amarante
	Ave
	Baião
	Basto
	Cávado
	Lima

	Monção Paiva Sousa
--	--------------------------

2. *Vini da tavola a indicazione geografica*

<i>Regioni determinate</i>	<i>Sottoregioni</i>
Açores Alentejano Algarve Beiras Duriense Estremadura Minho Ribatejano Terras Madeirenses Terras do Sado Transmontano	 Beira Alta Beira Litoral Terras de Sico Alta Estremadura Palhete de Ourém

ROMANIA

1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate

Regioni determinate (seguite o no dal nome della sottoregione)	Sottoregioni
#Aiud #Alba Iulia #Babadag Banat, <i>seguito o no da</i> #Banu Mărăcine ##Bohotin #Cernătești - Podgoria #Cotești Cotnari Crișana, <i>seguito o no da</i> #Dealu Bujorului Dealu Mare, <i>seguito o no da</i> #Drăgășani	#Dealurile Tirolului Moldova Nouă #Silagiu #Biharia Diosig #Șimleu Silvaniei Boldești #Breaza #Ceptura #Merei #Tohani #Urlăți #Valea Călugărească #Zorești

Huși, <i>seguito o no da</i> #	Vutcani
#Iana	
Iași, <i>seguito o no da</i>	#Bucium
	Copou
	#Uricani
#Lechința	
Mehedinți, <i>seguito o no da</i>	#Corcova
	#Golul Drâncei
	#Orevița
	Severin
	#Vânju Mare
#Miniș	
Murfatlar, <i>seguito o no da</i>	#Cernavodă
	Medgidia
#Nicorești	
#Odobesti	
#Oltina	
#Panciu	
##Pietroasa	
Recaș	
#Sâmburești	
Sarica Niculițel, <i>seguito o no da</i>	Tulcea
#Sebeș - Apold	
#Segarcea	
Ștefănești, <i>seguito o no da</i>	Costești
Târnave, <i>seguito o no da</i>	Blaj
	#Jidvei

	#Mediaș
--	---------

2. *Vini da tavola a indicazione geografica*

<i>Regioni determinate</i> <i>(seguite o no dal nome della sottoregione)</i>	<i>Sottoregioni</i>
#Colinele Dobrogei #Dealurile Crișanei Dealurile Moldovei, o #Dealurile Munteniei #Dealurile Olteniei #Dealurile Sătmăruului #Dealurile Transilvaniei #Dealurile Vrancei #Dealurile Zarandului #Terasele Dunării #Viile Carașului #Viile Timișului	#Dealurile Covurluiului Dealurile Hârlăului #Dealurile Hușilor #Dealurile Iașilor #Dealurile Tutovei #Terasele Siretului

SLOVACCHIA

Vini di qualità prodotti in regioni determinate

<i>Regioni determinate (seguite dal termine "vinohradnícka oblasť")</i>	<i>Sottoregioni (seguite o no dal nome della regione determinata) (seguite dal termine "vinohradnícky rajón")</i>
Južnoslovenská	Dunajskostredský Galantský Hurbanovský Komárňanský Palárikovský Šamorínsky Strekovský Štúrovský
Malokarpatská	Bratislavský Doľanský Hlohovecký Modranský Orešanský Pezinský Senecký Skalický Stupavský Trnavský Vrbovský Záhorský
Nitrianska	Nitriansky Pukanecký Radošinský Šintavský Tekovský Vrábeľský Želiezovský Žitavský Zlatomoravecký
Stredoslovenská	Fil'akovský Gemerský

SLOVENIA

1. *Vini di qualità prodotti in regioni determinate*

<i>Regioni determinate seguite o no dal nome di un comune viticolo e/o dal nome di un vigneto</i>
Bela krajina o Belokranjec Bizeljsko-Sremič o Sremič-Bizeljsko Dolenjska Dolenjska, cviček Goriška Brda o Brda Haloze o Haložan Koper o Koprčan Kras Kras, teran Ljutomer-Ormož o Ormož-Ljutomer Maribor o Mariborčan Radgona-Kapela o Kapela Radgona Prekmurje o Prekmurčan Šmarje-Virštanj o Virštanj-Šmarje Srednje Slovenske gorice Vipavska dolina o Vipavec o Vipavčan

2. *Vini da tavola a indicazione geografica*

Podravje Posavje Primorska

SPAGNA

1. *Vini di qualità prodotti in regioni determinate*

[illegible]

Manchuela Manzanilla Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda Méntrida Mondéjar Monterrei Montilla-Moriles Montsant Navarra Penedés Pla de Bages Pla i Llevant Priorato Rías Baixas Ribeira Sacra Ribeiro Ribera del Duero Ribera del Guadiana Ribera del Júcar Rioja Rueda Sierras de Málaga Somontano Tacoronte-Acentejo Tarragona Terra Alta	Ladera de Monterrei Val de Monterrei Baja Montaña Ribera Alta Ribera Baja Tierra Estella Valdizarbe Condado do Tea O Rosal Ribeira do Ulla Soutomaior Val do Salnés Amandi Chantada Quiroga-Bíbei Ribeiras do Miño Ribeiras do Sil Cañamero Matanegra Montánchez Ribera Alta Ribera Baja Tierra de Barros Rioja Alavesa Rioja Alta Rioja Baja Serranía de Ronda Anaga
---	---

Tierra de León Tierra del Vino de Zamora Toro Uclés Utiel-Requena Valdeorras Valdepeñas Valencia Valle de Güímar Valle de la Orotava Valles de Benavente Vinos de Madrid Ycoden-Daute-Isora Yecla	Alto Turia Clariano Moscatel de Valencia Valentino Arganda Navalcarnero San Martín de Valdeiglesias
--	---

2. *Vini da tavola a indicazione geografica*

Vino de la Tierra de Abanilla Vino de la Tierra de Bailén Vino de la Tierra de Bajo Aragón Vino de la Tierra de Betanzos Vino de la Tierra de Cádiz Vino de la Tierra de Campo de Belchite Vino de la Tierra de Campo de Cartagena Vino de la Tierra de Cangas Vino de la Terra de Castelló Vino de la Tierra de Castilla Vino de la Tierra de Castilla y León Vino de la Tierra de Contraviesa-Alpujarra Vino de la Tierra de Córdoba Vino de la Tierra de Costa de Cantabria Vino de la Tierra de Desierto de Almería Vino de la Tierra de Extremadura Vino de la Tierra Formentera Vino de la Tierra de Gálvez Vino de la Tierra de Granada Sur-Oeste Vino de la Tierra de Ibiza Vino de la Tierra de Illes Balears Vino de la Tierra de Isla de Menorca Vino de la Tierra de La Gomera
--

Vino de la Tierra de Laujar-Alpujarra
Vino de la Tierra de Liébana
Vino de la Tierra de Los Palacios
Vino de la Tierra de Norte de Granada
Vino de la Tierra de Norte de Sevilla
Vino de la Tierra de Pozohondo
Vino de la Tierra de Ribera del Andarax
Vino de la Tierra de Ribera del Arlanza
Vino de la Tierra de Ribera del Gállego-Cinco Villas
Vino de la Tierra de Ribera del Queiles
Vino de la Tierra de Tramuntana-Costa Nord
Vino de la Tierra de Sierra de Alcaraz
Vino de la Tierra de Torreperojil
Vino de la Tierra de Valdejalón
Vino de la Tierra de Valle del Cinca
Vino de la Tierra de Valle del Jiloca
Vino de la Tierra del Valle del Miño-Ourense
Vino de la Tierra Valles de Sadacia

REGNO UNITO

1. *Vini di qualità prodotti in regioni determinate*

English Vineyards

Welsh Vineyards

2. *Vini da tavola a indicazione geografica*

England o Berkshire

Buckinghamshire

Cheshire

Cornwall

Derbyshire

Devon

Dorset

East Anglia

Gloucestershire

Hampshire

Herefordshire

Isle of Wight

Isles of Scilly

Kent

Lancashire

Leicestershire

Lincolnshire

Northamptonshire

Nottinghamshire

Oxfordshire

Rutland

Shropshire

	Somerset
	Staffordshire
	Surrey
	Sussex
	Warwickshire
	West Midlands
	Wiltshire
	Worcestershire
	Yorkshire
Wales o	Cardiff
	Cardiganshire
	Carmarthenshire
	Denbighshire
	Gwynedd
	Monmouthshire
	Newport
	Pembrokeshire
	Rhondda Cynon Taf
	Swansea
	The Vale of Glamorgan
	Wrexham

2. Modifiche dell'elenco delle indicazioni geografiche stabilite di comune accordo dalle Parti contraenti o dal comitato congiunto secondo la procedura di cui all'articolo 29 o all'articolo 30.

PARTE B VINI ORIGINARI DELL'AUSTRALIA

1. Indicazioni geografiche dell'Australia

STATO/ZONA	REGIONE	SOTTOREGIONE
South Eastern Australia		
NEW SOUTH WALES		
Big Rivers		
	Perricoota	
	Riverina	
Western Plains		
Central Ranges		
	Cowra	
	Mudgee	
	Orange	
Southern New South Wales		
	Canberra District	
	Gundagai	
	Hilltops	
	Tumbarumba	
South Coast		
	Shoalhaven Coast	
	Southern Highlands	
Northern Slopes		
Northern Rivers		
	Hastings River	
Hunter Valley		
	Hunter	
		Broke Fordwich
QUEENSLAND		
	Granite Belt	
	South Burnett	
SOUTH AUSTRALIA		
Adelaide		
Mount Lofty Ranges		
	Adelaide Hills	
		Lenswood
		Piccadilly Valley
	Adelaide Plains	

	Clare Valley	
Barossa		
	Barossa Valley	
	Eden Valley	
		High Eden
Fleurieu		
	Currency Creek	
	Kangaroo Island	
	Langhorne Creek	
	McLaren Vale	
	Southern Fleurieu	
Limestone Coast		
	Coonawarra	
	Mount Benson	
	Padthaway	
	Robe	
	Wrattonbully	
Lower Murray		
	Riverland	
The Peninsulas		
Far North		
	Southern Flinders Ranges	
VICTORIA		
North West Victoria		
	Murray Darling	
	Swan Hill	
North East Victoria		
	Alpine Valleys	
	Beechworth	
	Glenrowan	
	King Valley	
	Rutherglen	
Central Victoria		
	Bendigo	
	Goulburn Valley	
		Nagambie Lakes
	Heathcote	
	Strathbogie Ranges	
	Upper Goulburn	
Western Victoria		

	Grampians	
		Great Western
	Henty	
	Pyrenees	
Port Phillip		
	Geelong	
	Macedon Ranges	
	Mornington Peninsula	
	Sunbury	
	Yarra Valley	
Gippsland		
WESTERN AUSTRALIA		
Greater Perth		
	Perth Hills	
	Swan District	
		Swan Valley
	Peel	
Central Western Australia		
South West Australia		
	Blackwood Valley	
	Geographe	
	Great Southern	
		Albany
		Denmark
		Frankland River
		Mount Barker
		Porongurup
	Margaret River	
	Manjimup	
	Pemberton	
West Australian South East Coastal		
Eastern Plains, Inland and North of Western Australia		
TASMANIA		
NORTHERN TERRITORY		
AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY		

2. Modifiche dell'elenco delle indicazioni geografiche stabilite di comune accordo dalle Parti contraenti secondo la procedura di cui all'articolo 29 o all'articolo 30.

ALLEGATO III

Menzioni tradizionali di cui all'articolo 12

1. Menzioni tradizionali degli Stati membri

Menzioni tradizionali	Vini	Categorie di prodotti	Lingua
-----------------------	------	-----------------------	--------

GERMANIA			
Qualitätswein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Qualitätswein garantierten Ursprungs/ Q.g.U	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Qualitätswein mit Prädikat/ Q.b.A.m.Pr o Prädikatswein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Qualitätsschaumwein garantierten Ursprungs/Q.g.U	Tutti	V.s.q.p.r.d.	Tedesco
Auslese	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Beerenauslese	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Eiswein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Kabinett	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Spätlese	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Trockenbeerenauslese	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Landwein	Tutti	VDT a IG	Tedesco
Affentaler	Altschweier, Bühl, Eisental, Neusatz/Bühl, Bühlertal, Neuweiler/Baden-Baden	V.q.p.r.d.	Tedesco
Badisch Rotgold	Baden	V.q.p.r.d.	Tedesco
Ehrentrudis	Baden	V.q.p.r.d.	Tedesco
Hock	Rhein, Ahr, Hessische Bergstraße, Mittelrhein, Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Rheingau	VDT a IG	Tedesco
Klassik / Classic	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Liebfrau(en)milch	Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Rheingau	V.q.p.r.d.	Tedesco
Moseltaler	Mosel-Saar-Ruwer	V.q.p.r.d.	Tedesco
Riesling-Hochgewächs	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Schillerwein	Württemberg	V.q.p.r.d.	Tedesco

Weißherbst	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Winzersekt	Tutti	V.s.q.p.r.d.	Tedesco

AUSTRIA			
Qualitätswein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Qualitätswein besonderer Reife und Leseart o Prädikatswein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Ausbruch / Ausbruchwein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Auslese / Auslesewein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Beerenauslese (wein)	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Eiswein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Kabinett / Kabinettwein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Schilfwein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Spätlese / Spätlesewein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Strohwein	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Trockenbeerenauslese	Tutti	V.q.p.r.d.	Tedesco
Landwein	Tutti	VDT a IG	
Ausstich	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT a IG	Tedesco
Auswahl	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT a IG	Tedesco
Bergwein	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT a IG	Tedesco
Klassik / Classic	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT a IG	Tedesco
Erste Wahl	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT a IG	Tedesco
Hausmarke	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT a IG	Tedesco
Heuriger	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT a IG	Tedesco
Jubiläumswein	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT a IG	Tedesco
Schilcher	Steiermark	V.q.p.r.d. e VDT a IG	Tedesco
Sturm	Tutti	Mosti di uve parzialmente fermentati a IG	Tedesco

SPAGNA			
Denominación de origen (DO)	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Denominación de origen calificada (DOCa)	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Spagnolo

Vino dulce natural	Tutti	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Vino generoso	⁶	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Vino generoso de licor	⁷	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Vino de la Tierra	Tutti	VDT a IG	
Aloque	DO Valdepeñas	V.q.p.r.d.	Spagnolo
Amontillado	DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Añejo	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT a IG	Spagnolo
Añejo	DO Malaga	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Chacoli / Txakolina	DO Chacoli de Bizkaia DO Chacoli de Getaria DO Chacoli de Alava	V.q.p.r.d.	Spagnolo
Clásico	DO Abona DO El Hierro DO Lanzarote DO La Palma DO Tacoronte-Acentejo DO Tarragona DO Valle de Güimar DO Valle de la Orotava DO Ycoden-Daute-Isora	V.q.p.r.d.	Spagnolo
Cream	DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva	V.l.q.p.r.d.	Inglese
Criadera	DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Criaderas y Soleras	DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo

⁶ Si tratta dei v.l.q.p.r.d. di cui all'allegato VI, sezione L.8, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio.

⁷ Si tratta dei v.l.q.p.r.d. di cui all'allegato VI, sezione L.11, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio.

	DO Málaga DO Condado de Huelva		
Crianza	Tutti	V.q.p.r.d.	Spagnolo
Dorado	DO Rueda DO Malaga	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Fino	DO Montilla Moriles DDOO Jerez-Xérès- Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Fondillón	DO Alicante	V.q.p.r.d.	Spagnolo
Gran Reserva	Tutti i v.q.p.r.d. Cava	V.q.p.r.d. e v.s.q.p.r.d.	Spagnolo
Lágrima	DO Málaga	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Noble	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT a IG	Spagnolo
Noble	DO Malaga	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Oloroso	DDOO Jerez-Xérès- Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla- Moriles	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Pajarete	DO Málaga	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Pálido	DO Condado de Huelva DO Rueda DO Málaga	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Palo Cortado	DDOO Jerez-Xérès- Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla- Moriles	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Primero de cosecha	DO Valencia	V.q.p.r.d.	Spagnolo
Rancio	Tutti	V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Raya	DO Montilla-Moriles	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Reserva	Tutti	V.q.p.r.d.	Spagnolo
Sobremadre	DO vinos de Madrid	V.q.p.r.d.	Spagnolo
Solera	DDOO Jerez-Xerès- Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda DO Montilla Moriles DO Málaga DO Condado de Huelva	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Superior	Tutti	V.q.p.r.d.	Spagnolo
Trasañejo	DO Málaga	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Vino Maestro	DO Málaga	V.l.q.p.r.d.	Spagnolo
Vendimia inicial	DO Utiel-Requena	V.q.p.r.d.	Spagnolo

Viejo	Tutti	V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e VDT a IG	Spagnolo
Vino de tea	DO La Palma	V.q.p.r.d.	Spagnolo

FRANCIA			
Appellation d'origine contrôlée	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Francese
Appellation contrôlée	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Francese
Appellation d'origine / vin délimité de qualité supérieure	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Francese
Vin doux naturel	AOC Banyuls, Banyuls Grand Cru, Muscat de Frontignan, Grand Roussillon, Maury, Muscat de Beaume de Venise, Muscat du Cap Corse, Muscat de Lunel, Muscat de Mireval, Muscat de Rivesaltes, Muscat de St Jean de Minervois, Rasteau, Rivesaltes	V.q.p.r.d.	Francese
Vin de pays	Tutti	VDT a IG	Francese
Ambré	Tutti	V.l.q.p.r.d. e VDT a IG	Francese
Château	Tutti	V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e v.s.q.p.r.d.	Francese
Clairnet	AOC Bourgogne, AOC Bordeaux	V.q.p.r.d.	Francese
Claret	AOC Bordeaux	V.q.p.r.d.	Francese
Clos	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Francese
Cru Artisan	AOC Médoc, Haut-Médoc, Margaux, Moulis, Listrac, St Julien, Pauillac, St Estèphe	V.q.p.r.d.	Francese
Cru Bourgeois	AOC Médoc, Haut-Médoc, Margaux, Moulis, Listrac, St Julien, Pauillac, St Estèphe	V.q.p.r.d.	Francese
Cru Classé, <i>preceduto da:</i> Grand,	AOC Côtes de Provence, Graves, St Emilion Grand Cru,	V.q.p.r.d.	Francese

Premier Grand, Deuxième, Troisième, Quatrième, Cinquième	Haut-Médoc, Margaux, St Julien, Pauillac, St Estèphe, Sauternes, Pessac Léognan, Barsac		
Edelzwicker	AOC Alsace	V.q.p.r.d.	Tedesco
Grand Cru	AOC Alsace, Banyuls, Bonnes Mares, Chablis, Chambertin, Chapelle Chambertin, Chambertin Clos-de- Bèze, Mazoyeres ou Charmes Chambertin, Latricières- Chambertin, Mazis Chambertin, Ruchottes Chambertin, Griottes- Chambertin, Clos de la Roche, Clos Saint Denis, Clos de Tart, Clos de Vougeot, Clos des Lambray, Corton, Corton Charlemagne, Charlemagne, Echézeaux, Grand Echézeaux, La Grande Rue, Montrachet, Chevalier-Montrachet, Bâtard-Montrachet, Bienvenues-Bâtard- Montrachet, Criots- Bâtard-Montrachet, Musigny, Romanée St Vivant, Richebourg, Romanée-Conti, La Romanée, La Tâche, St Emilion	V.q.p.r.d.	Francese
Grand Cru	Champagne	V.s.q.p.r.d.	Francese
Hors d'âge	AOC Rivesaltes	V.l.q.p.r.d.	Francese
Passe-tout-grains	AOC Bourgogne	V.q.p.r.d.	Francese
Premier Cru	AOC Aloxe Corton, Auxey Duresses, Beaune, Blagny, Chablis, Chambolle Musigny, Chassagne Montrachet, Champagne, Côtes de Brouilly, Fixin, Gevrey Chambertin, Givry, Ladoix, Maranges, Mercurey, Meursault, Monthélie, Montagny, Morey St	V.q.p.r.d. e v.s.q.p.r.d.	Francese

	Denis, Musigny, Nuits, Nuits-Saint-Georges, Pernand-Vergelesses, Pommard, Puligny-Montrachet, Rully, Santenay, Savigny-les-Beaune, St Aubin, Volnay, Vougeot, Vosne-Romanée		
Primeur	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT a IG	Francese
Rancio	AOC Grand Roussillon, Rivesaltes, Banyuls, Banyuls grand cru, Maury, Clairette du Languedoc, Rasteau	V.l.q.p.r.d.	Francese
Sélection de grains nobles	AOC Alsace, Alsace Grand cru, Monbazillac, Graves supérieures, Bonnezeaux, Jurançon, Cérons, Quarts de Chaume, Sauternes, Loupiac, Côteaux du Layon, Barsac, Ste Croix du Mont, Coteaux de l'Aubance, Cadillac	V.q.p.r.d.	Francese
Sur lie	AOC Muscadet, Muscadet-Coteaux de la Loire, Muscadet-Côtes de Grandlieu, Muscadet-Sèvres et Maine, AOVDQS Gros Plant du Pays Nantais, VDT avec IG Vin de pays d'Oc e Vin de pays des Sables du Golfe du Lion	V.q.p.r.d. e VDT a IG	Francese
Tuilé	AOC Rivesaltes	V.l.q.p.r.d.	Francese
Vendanges tardives	AOC Alsace, Jurançon	V.q.p.r.d.	Francese
Villages	AOC Anjou, Beaujolais, Côte de Beaune, Côte de Nuits, Côtes du Rhône, Côtes du Roussillon, Mâcon	V.q.p.r.d.	Francese
Vin de paille	AOC Côtes du Jura, Arbois, L'Etoile, Hermitage	V.q.p.r.d.	Francese
Vin jaune	AOC du Jura (Côtes du Jura, Arbois, L'Etoile, Château-	V.q.p.r.d.	Francese

	Châlon)		
--	---------	--	--

GRECIA			
Ονομασία Προελεύσεως Ελεγχόμενη (ΟΠΕ) (denominazione di origine controllata)	Tutti	V.q.p.r.d.	Greco
Ονομασία Προελεύσεως Ανωτέρας Ποιότητας (ΟΠΑΠ) (denominazione di origine di qualità superiore)	Tutti	V.q.p.r.d.	Greco
Οίνος γλυκός φυσικός (vino dolce naturale)	Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie), Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτος Ρίου- Πατρών (Muscat Rion de Patras), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos), Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodaphne de Patras), Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Mavrodaphne de Céphalonie), Σάμος (Samos), Σητεία (Sitia), Δαφνες (Dafnès), Σαντορίνη (Santorini)	V.l.q.p.r.d.	Greco
Οίνος φυσικώς γλυκός (vino naturalmente dolce)	Vins de paille: Κεφαλληνίας (de Céphalonie), Δαφνες (de Dafnès), Λήμνου (de Lemnos), Πατρών (de Patras), Ρίου- Πατρών (de Rion de Patras), Ρόδου (de Rhodos), Σάμος (de Samos), Σητεία (de Sitia), Σαντορίνη (Santorini)	V.q.p.r.d.	Greco
Ονομασία κατά παράδοση (Onomasia kata paradosi)	Tutti	VDT a IG	Greco
Τοπικός οίνος ("vin de pays")	Tutti	VDT a IG	Greco
Αγρέπαυλη (Agrepavlis)	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT a IG	Greco

Αμπέλι (Ampeli)	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT a IG	Greco
Αμπελώνας (ες) (Ampelonas ès)	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT a IG	Greco
Αρχοντικό (Archontiko)	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT a IG	Greco
Κάβα ⁸ (Cava)	Tutti	VDT a IG	Greco
Από διαλεκτούς αμπελώνες (Grand Cru)	Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie), Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτος Ρίου- Πατρών (Muscat Rion de Patras), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos), Σάμος (Samos)	V.l.q.p.r.d.	Greco
Ειδικά Επιλεγμένος (Grand réserve)	Tutti	V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Greco
Κάστρο (Kastro)	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT a IG	Greco
Κτήμα (Ktima)	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT a IG	Greco
Λιαστός (Liaustos)	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT a IG	Greco
Μετόχι (Metochi)	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT a IG	Greco
Μοναστήρι (Monastiri)	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT a IG	Greco
Νάμα (Nama)	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT a IG	Greco
Νυχτέρι (Nychteri)	ΟΠΑΠ Santorini	V.q.p.r.d.	Greco
Ορεινό κτήμα (Orino Ktima)	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT a IG	Greco
Ορεινός αμπελώνας (Orinos Ampelonas)	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT a IG	Greco
Πύργος (Pyrgos)	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT a IG	Greco
Επιλογή ή Επιλεγμένος (Réserve)	Tutti	V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Greco
Παλαιωθείς επιλεγμένος (Vieille réserve)	Tutti	V.l.q.p.r.d.	Greco
Βερντέα (Verntea)	Zakynthos	VDT a IG	Greco
Vinsanto	ΟΠΑΠ Santorini	V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Greco

ITALIA

⁸ La protezione del termine "cava" prevista dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio non pregiudica la protezione dell'indicazione geografica applicabile ai v.s.q.p.r.d. "Cava".

Denominazione di Origine Controllata	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e mosti di uve parzialmente fermentati a IG	Italiano
Denominazione di Origine Controllata e Garantita	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e mosti di uve parzialmente fermentati a IG	Italiano
Vino Dolce Naturale	Tutti	V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Italiano
Indicazione geografica tipica (IGT)	Tutti	VDT, "vins de pays", vini ottenuti da uve stramature e mosti di uve parzialmente fermentati a IG	Italiano
Landwein	Vini a IG della provincia autonoma di Bolzano	VDT, "vins de pays", vini ottenuti da uve stramature e mosti di uve parzialmente fermentati a IG	Tedesco
Vin de pays	Vini a IG della regione Valle d'Aosta	VDT, "vins de pays", vini ottenuti da uve stramature e mosti di uve parzialmente fermentati a IG	Francese
Alberata o vigneti ad alberata	DOC Aversa	V.q.p.r.d. e v.s.q.p.r.d.	Italiano
Amarone	DOC Valpolicella	V.q.p.r.d.	Italiano
Ambra	DOC Marsala	V.q.p.r.d.	Italiano
Ambrato	DOC Malvasia delle Lipari DOC Vernaccia di Oristano	V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Italiano
Annoso	DOC Controguerra	V.q.p.r.d.	Italiano
Apianum	DOC Fiano di Avellino	V.q.p.r.d.	Latino
Auselese	DOC Caldaro e Caldaro classico- Alto Adige	V.q.p.r.d.	Tedesco
Barco Reale	DOC Barco Reale di Carmignano	V.q.p.r.d.	Italiano
Brunello	DOC Brunello di Montalcino	V.q.p.r.d.	Italiano
Buttafuoco	DOC Oltrepò Pavese	V.q.p.r.d. e v.f.q.p.r.d.	Italiano
Cacc'e mitte	DOC Cacc'e Mitte di Lucera	V.q.p.r.d.	Italiano
Cagnina	DOC Cagnina di Romagna	V.q.p.r.d.	Italiano

Cannellino	DOC Frascati	V.q.p.r.d.	Italiano
Cerasuolo	DOC Cerasuolo di Vittoria DOC Montepulciano d'Abruzzo	V.q.p.r.d.	Italiano
Chiaretto	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e VDT a IG	Italiano
Ciaret	DOC Monferrato	V.q.p.r.d.	Italiano
Château	Vini DOC della regione Valle d'Aosta	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Francese
Classico	Tutti	V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Italiano
Dunkel	DOC Alto Adige DOC Trentino	V.q.p.r.d.	Tedesco
Est !Est ! !Est !!!	DOC Est !Est ! !Est !!! di Montefiascone	V.q.p.r.d. e v.s.q.p.r.d.	Latino
Falerno	DOC Falerno del Massico	V.q.p.r.d.	Italiano
Fine	DOC Marsala	V.l.q.p.r.d.	Italiano
Fior d'Arancio	DOC Colli Euganei	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d. e VDT a IG	Italiano
Falerio	DOC Falerio dei colli Ascolani	V.q.p.r.d.	Italiano
Flétri	DOC Valle d'Aosta o Vallée d'Aoste	V.q.p.r.d.	Italiano
Garibaldi Dolce (o GD)	DOC Marsala	V.l.q.p.r.d.	Italiano
Governo all'uso toscano	DOCG Chianti / Chianti Classico IGT Colli della Toscana Centrale	V.q.p.r.d. e VDT a IG	Italiano
Gutturnio	DOC Colli Piacentini	V.q.p.r.d. e v.f.q.p.r.d.	Italiano
Italia Particolare (o IP)	DOC Marsala	V.l.q.p.r.d.	Italiano
Klassisch / Klassisches Ursprungsgebiet	DOC Caldaro DOC Alto Adige (con la denominazione Santa Maddalena e Terlano)	V.q.p.r.d.	Tedesco
Kretzer	DOC Alto Adige DOC Trentino DOC Teroldego Rotaliano	V.q.p.r.d.	Tedesco
Lacrima	DOC Lacrima di Morro d'Alba	V.q.p.r.d.	Italiano
Lacryma Christi	DOC Vesuvio	V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Italiano
Lambiccato	DOC Castel San	V.q.p.r.d.	Italiano

	Lorenzo		
London Particular (o LP / Inghilterra)	DOC Marsala	V.l.q.p.r.d.	Italiano
Morellino	DOC Morellino di Scansano	V.q.p.r.d.	Italiano
Occhio di Pernice	DOC Bolgheri, Vin Santo Di Carmignano, Colli dell'Etruria Centrale, Colline Lucchesi, Cortona, Elba, Montecarlo, Montereio di Massa Maritima, San Gimignano, Sant'Antimo, Vin Santo del Chianti, Vin Santo del Chianti Classico, Vin Santo di Montepulciano	V.q.p.r.d.	Italiano
Oro	DOC Marsala	V.l.q.p.r.d.	Italiano
Pagadebit	DOC Pagadebit di Romagna	V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Italiano
Passito	Tutti	V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e VDT a IG	Italiano
Ramie	DOC Pinerolese	V.q.p.r.d.	Italiano
Rebola	DOC Colli di Rimini	V.q.p.r.d.	Italiano
Recioto	DOC Valpolicella DOC Gambellara DOCG Recioto di Soave	V.q.p.r.d. e v.s.q.p.r.d.	Italiano
Riserva	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Italiano
Rubino	DOC Garda Colli Mantovani DOC Rubino di Cantavenna DOC Teroldego Rotaliano DOC Trentino	V.q.p.r.d.	Italiano
Rubino	DOC Marsala	V.l.q.p.r.d.	Italiano
Sangue di Giuda	DOC Oltrepò Pavese	V.q.p.r.d. e v.f.q.p.r.d.	Italiano
Scelto	Tutti	V.q.p.r.d.	Italiano
Sciacchetrà	DOC Cinque Terre	V.q.p.r.d.	Italiano
Sciac-trà	DOC Pornassio o Ormeasco di Pornassio	V.q.p.r.d.	Italiano
Sforzato, Sfursàt	DOC Valtellina	V.q.p.r.d.	Italiano
Spätlese	DOC e IGT di Bolzano	V.q.p.r.d. e VDT a IG	Tedesco

Soleras	DOC Marsala	V.l.q.p.r.d.	Italiano
Stravecchio	DOC Marsala	V.l.q.p.r.d.	Italiano
Strohwein	DOC e IGT di Bolzano	V.q.p.r.d. e VDT a IG	Tedesco
Superiore	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Italiano
Superiore Old Marsala (o SOM)	DOC Marsala	V.l.q.p.r.d.	Italiano
Torchiato	DOC Colli di Conegliano	V.q.p.r.d.	Italiano
Torcolato	DOC Breganze	V.q.p.r.d.	Italiano
Vecchio	DOC Rosso Barletta, Aglianico del Vulture, Marsala, Falerno del Massico	V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Italiano
Vendemmia Tardiva	Tutti	V.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e VDT a IG	Italiano
Verdolino	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT a IG	Italiano
Vergine	DOC Marsala DOC Val di Chiana	V.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Italiano
Vermiglio	DOC Colli dell'Etruria Centrale	V.l.q.p.r.d.	Italiano
Vino Fiore	Tutti	V.q.p.r.d.	Italiano
Vino Nobile	Vino Nobile di Montepulciano	V.q.p.r.d.	Italiano
Vino Novello o Novello	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT a IG	Italiano
Vin santo / Vino Santo / Vinsanto	DOC e DOCG Bianco dell'Empolese, Bianco della Valdinievole, Bianco Pisano di San Torpé, Bolgheri, Candia dei Colli Apuani, Capalbio, Carmignano, Colli dell'Etruria Centrale, Colline Lucchesi, Colli del Trasimeno, Colli Perugini, Colli Piacentini, Cortona, Elba, Gambellera, Montecarlo, Monteregio di Massa Maritima, Montescudaio, Offida, Orcia, Pomino, San Gimignano, Sant'Antimo, Val d'Arbia, Val di Chiana, Vin Santo del Chianti, Vin Santo del Chianti	V.q.p.r.d.	Italiano

	Classico, Vin Santo di Montepulciano, Trentino		
Vivace	Tutti	V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e VDT a IG	Italiano

LUSSEMBURGO			
Marque nationale	Tutti	V.q.p.r.d. e v.s.q.p.r.d.	Francese
Appellation contrôlée	Tutti	V.q.p.r.d. e v.s.q.p.r.d.	Francese
Appellation d'origine contrôlée	Tutti	V.q.p.r.d. e v.s.q.p.r.d.	Francese
Vin de pays	Tutti	VDT a IG	Francese
Grand premier cru	Tutti	V.q.p.r.d.	Francese
Premier cru	Tutti	V.q.p.r.d.	Francese
Vin classé	Tutti	V.q.p.r.d.	Francese
Château	Tutti	V.q.p.r.d. e v.s.q.p.r.d.	Francese

PORTOGALLO			
Denominação de origem (DO)	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Portoghese
Denominação de origem controlada (DOC)	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Portoghese
Indicação de proveniência regulamentada (IPR)	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.f.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Portoghese
Vinho doce natural	Tutti	V.l.q.p.r.d.	Portoghese
Vinho generoso	DO Porto, Madeira, Moscatel de Setubal, Carcavelos	V.l.q.p.r.d.	Portoghese
Vinho regional	Tutti	VDT a IG	Portoghese
Canteiro	DO Madeira	V.l.q.p.r.d.	Portoghese
Colheita Seleccionada	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT a IG	Portoghese
Crusted / Crusting	DO Porto	V.l.q.p.r.d.	Inglese
Escolha	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT a IG	Portoghese
Escuro	DO Madeira	V.l.q.p.r.d.	Portoghese
Fino	DO Porto DO Madeira	V.l.q.p.r.d.	Portoghese
Frasqueira	DO Madeira	V.l.q.p.r.d.	Portoghese
Garrafeira	Tutti	V.q.p.r.d., VDT a IG e v.l.q.p.r.d.	Portoghese
Lágrima	DO Porto	V.l.q.p.r.d.	Portoghese
Leve	VDT a IG	VDT a IG e v.l.q.p.r.d.	Portoghese

	Estremadura e Ribatejano DO Madeira, DO Porto		
Nobre	DO Dão	V.q.p.r.d.	Portoghese
Reserva	Tutti	V.q.p.r.d., v.s.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e VDT a IG	Portoghese
Reserva velha (o grande reserva)	DO Madeira	V.s.q.p.r.d. e v.l.q.p.r.d.	Portoghese
Ruby	DO Porto	V.l.q.p.r.d.	Inglese
Solera	DO Madeira	V.l.q.p.r.d.	Portoghese
Super reserva	Tutti	V.s.q.p.r.d.	Portoghese
Superior	Tutti	V.q.p.r.d., v.l.q.p.r.d. e VDT a IG	Portoghese
Tawny	DO Porto	V.l.q.p.r.d.	Inglese
Vintage, <i>completato o meno da Late Bottle (LBV) o Character</i>	DO Porto	V.l.q.p.r.d.	Inglese

REPUBBLICA CECA			
pozdní sběr	Tutti	V.q.p.r.d.	Ceco
archivní víno	Tutti	V.q.p.r.d.	Ceco
panenské víno	Tutti	V.q.p.r.d.	Ceco

CIPRO			
Τοπικός Οίνος	Tutti	VDT a IG	Greco
Μοναστήρι (Monastiri)	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT a IG	Greco
Οίνος Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης	Tutti	V.q.p.r.d.	Greco
Κτήμα (Ktima)	Tutti	V.q.p.r.d. e VDT a IG	Greco

UNGHERIA			
minőségi bor	Tutti	V.q.p.r.d.	Ungherese
különleges minőségű bor	Tutti	V.q.p.r.d.	Ungherese
fordítás	Tokaj / i	V.q.p.r.d.	Ungherese
máslás	Tokaj / i	V.q.p.r.d.	Ungherese
szamorodni	Tokaj / i	V.q.p.r.d.	Ungherese
aszú ... puttonyos, <i>completato dalle cifre 3-6</i>	Tokaj / i	V.q.p.r.d.	Ungherese

aszúeszencia	Tokaj / i	V.q.p.r.d.	Ungherese
eszencia	Tokaj / i	V.q.p.r.d.	Ungherese
tájbor	Tutti	VDT a IG	Ungherese
bikavér	Eger, Szekszárd	V.q.p.r.d.	Ungherese
késői szüretelésű bor	Tutti	V.q.p.r.d.	Ungherese
válogatott szüretelésű bor	Tutti	V.q.p.r.d.	Ungherese
muzeális bor	Tutti	V.q.p.r.d.	Ungherese
siller	Tutti	VDT a IG e v.q.p.r.d.	Ungherese

SLOVACCHIA			
forditáš	Tokaj / ská	V.q.p.r.d.	Slovacco
mášľáš	Tokaj / ská	V.q.p.r.d.	Slovacco
samorodné	Tokaj / ská	V.q.p.r.d.	Slovacco
výber ... putňový, <i>completato dalle cifre 3-6</i>	Tokaj / ská	V.q.p.r.d.	Slovacco
výberová esencia	Tokaj / ská	V.q.p.r.d.	Slovacco
esencia	Tokaj / ská	V.q.p.r.d.	Slovacco

SLOVENIA			
Penina	Tutti	V.s.q.p.r.d.	Sloveno
pozna trgatev	Tutti	V.q.p.r.d.	Sloveno
izbor	Tutti	V.q.p.r.d.	Sloveno
jagodni izbor	Tutti	V.q.p.r.d.	Sloveno
suhi jagodni izbor	Tutti	V.q.p.r.d.	Sloveno
ledeno vino	Tutti	V.q.p.r.d.	Sloveno
arhivsko vino	Tutti	V.q.p.r.d.	Sloveno
mlado vino	Tutti	V.q.p.r.d.	Sloveno
Cviček	Dolenjska	V.q.p.r.d.	Sloveno
Teran	Kras	V.q.p.r.d.	Sloveno

2. Modifiche dell'elenco delle menzioni tradizionali stabilite di comune accordo dalle Parti contraenti o dal comitato congiunto secondo la procedura di cui all'articolo 29 o all'articolo 30.

ALLEGATO IV

Categorie di vini e denominazioni di vendita di cui all'articolo 12 paragrafo 1, lettera a), punti IV e V

PARTE A Categorie di vini

- vino di qualità prodotto in una regione determinata,
- v.q.p.r.d.,
- vino spumante di qualità prodotto in una regione determinata,
- v.s.q.p.r.d.,
- vino frizzante di qualità prodotto in una regione determinata,
- v.f.q.p.r.d.,
- vino liquoroso di qualità prodotto in una regione determinata,
- v.l.q.p.r.d.,

e i termini e le abbreviazioni equivalenti nelle altre lingue della Comunità.

PARTE B Denominazioni di vendita

- Sekt bestimmter Anbaugebiete,
- Sekt b.A.,
- in tedesco.

ALLEGATO V

Termini utilizzati per i vini di qualità di cui all'articolo 23

1. Termini utilizzati per i vini di qualità australiani

Termine	Condizioni d'uso	Tipo di vino⁹
Cream	Il termine "cream" descrive un vino liquoroso australiano dolce, di almeno 5 gradi Baumé. Il colore di questo vino va dal giallo paglierino all'ambrato chiaro, il sapore è ricco e dolce con un tipico aroma da vinoso a fruttato. Può essere ottenuto da un assemblaggio di vini di più annate e tipicamente non presenta caratteristiche acquisite con l'invecchiamento. L'invecchiamento avviene in diversi tipi di barili. L'alcolizzazione deve essere effettuata con acquavite di uve australiana. Se destinato ai mercati di esportazione, inoltre, il vino deve essere prodotto con il metodo Solera, che comporta un invecchiamento di almeno tre anni in fusti di rovere.	<i>Fortified wine</i> australiano
Crusted / Crusting	Il termine "crusted" o "crusting" descrive un vino liquoroso che può formare depositi nella bottiglia.	<i>Fortified wine</i> australiano
Ruby	Il termine "ruby" descrive un vino liquoroso australiano che invecchia solo per pochi anni prima di essere imbottigliato. Al momento dell'imbottigliamento questo vino mantiene un colore rubino intenso e tende a essere robusto e fruttato. Può essere ottenuto da un assemblaggio di vini di più annate volto a rafforzarne le caratteristiche cromatiche e aromatiche fondamentali. L'alcolizzazione deve essere effettuata con acquavite di uve. Se è destinato ai mercati di esportazione, inoltre, il processo di invecchiamento di questo vino deve comportare un passaggio di almeno quattro mesi in fusti di rovere.	<i>Fortified wine</i> australiano
Termine	Condizioni d'uso	Tipo di vino
Solera	Il termine "Solera" descrive un metodo che consiste nell'utilizzare botti o fusti accatastati contenenti vini di diverse	<i>Fortified wine</i> australiano

⁹ Le parti contraenti riconoscono che il tipo di vino australiano "*fortified wine*" ("vino alcolizzato") è equivalente al prodotto comunitario "vino liquoroso" quale definito nell'allegato I, punto 14, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio.

	annate. Il vino della botte che contiene l'assemblaggio di annate più vecchio è prelevato dalla solera. Il vino delle botti che formano la catasta scende quindi a cascata, in ordine di età, e la botte che contiene l'assemblaggio di vini più recente viene riempita di vino nuovo. L'assemblaggio così ottenuto ha un colore che va dal paglierino chiaro all'ambrato scuro a seconda del tipo di prodotto. Questo metodo è riservato alla produzione di vini liquorosi.	
Tawny	Il termine "tawny" descrive un vino liquoroso australiano che viene invecchiato per diversi anni prima di essere imbottigliato. Al momento dell'imbottigliamento questo vino ha il tipico colore rosso dorato che ricorda il fulvo (<i>tawny</i>). Il vino deve rispecchiare le caratteristiche di un attento invecchiamento, ossia avere perso gli aromi di frutta fresca ed avere acquisito quelli tipici della maturità. Molti di questi vini presentano tuttavia una spiccata freschezza fruttata, caratteristica del vino più giovane. Questo vino è solitamente ottenuto da un assemblaggio di vini di più annate, può subire un processo di affinamento in barili di rovere e raggiunge una maturità ottimale prima della vendita. L'alcolizzazione deve essere effettuata con acquavite di uve.	<i>Fortified wine</i> australiano
Vintage	Il termine "vintage" descrive un vino liquoroso australiano prodotto con uve provenienti da una sola vendemmia. Si tratta di vini di qualità elevata caratterizzati da un affinamento in bottiglia relativamente lungo. Sono generalmente di colore intenso e di corpo pieno e rotondo. Possono fregiarsi della menzione "vintage" accompagnata dall'anno corrispondente. Sono vini capaci di migliorare con l'affinamento in bottiglia ottenuto con una permanenza prolungata in cantina; sono comunque sottoposti a un invecchiamento minimo di venti mesi prima dell'immissione in commercio. L'alcolizzazione deve essere effettuata con acquavite di uve australiana. Se è destinato ai mercati di esportazione, inoltre, il processo di invecchiamento di questo vino deve comportare un passaggio di almeno quattro mesi in fusti di rovere.	<i>Fortified wine</i> australiano

2. Modifiche dell'elenco dei termini utilizzati per i vini di qualità stabilite di comune accordo dalle Parti contraenti o dal comitato congiunto secondo la procedura di cui all'articolo 29 o all'articolo 30.

ALLEGATO VI

Tipo di prodotto
di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettera d)

Termini	Limite di zuccheri residui per i vini tranquilli
Dry	< 4 g/l, o < 9 g/l se l'acidità totale espressa in grammi di acido tartarico per litro è inferiore di < 2 g al contenuto di zuccheri residui
Medium dry	da 4 a 12 g/l
Medium sweet	da 12 a 45 g/l
Sweet	> 45 g/l

Termini	Limite di zuccheri residui per i vini spumanti
Brut nature	< 3 g/l
Extra brut	da 0 a 6 g/l
Brut	da 0 a 15 g/l
Extra dry	da 12 a 20 g/l
Dry	da 17 a 35 g/l
Medium dry	da 35 a 50 g/l
Sweet	> 50 g/l

ALLEGATO VII

Elenco delle varietà di viti e loro sinonimi che contengono o consistono in un'indicazione geografica comunitaria e che possono figurare sull'etichettatura dei vini originari dell'Australia

a norma dell'articolo 22, paragrafo 2

1. Varietà di viti o loro sinonimi:

Alicante Bouchet

Auxerrois

Barbera

Carignan

Carignane

Chardonnay

Pinot Chardonnay

Orange Muscat

Rhine Riesling

Trebbiano

Verdelho

2. Modifiche dell'elenco delle varietà di viti e loro sinonimi stabilite di comune accordo dalle Parti contraenti o dal comitato congiunto secondo la procedura di cui all'articolo 29 o all'articolo 30.

ALLEGATO VIII

Definizione di alcuni metodi di produzione di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettera i)

1. Se sono utilizzati nella designazione e nella presentazione di un vino, i termini che seguono possono riguardare soltanto vini affinati, fermentati o invecchiati in fusti di rovere.

"barrel aged"	"oak aged"	"wood aged"
"barrel fermented"	"oak fermented"	"wood fermented"
"barrel matured"	"oak matured"	"wood matured"

2. I termini che seguono possono essere utilizzati per la designazione e la presentazione di vini originari dell'Australia alle seguenti condizioni:

botrytis (o termini equivalenti)	il vino deve essere stato prodotto con uve fresche e mature, gran parte delle quali deve avere subito, in condizioni naturali, l'azione della muffa <i>Botrytis cinerea</i> in modo da favorire la concentrazione degli zuccheri negli acini
bottle fermented	deve trattarsi di un vino spumante ottenuto dalla fermentazione in una bottiglia di capacità non superiore a 5 litri e lasciato sulle fecce per un periodo non inferiore a sei mesi
noble late harvested	il vino deve essere stato prodotto con uve fresche e mature, gran parte delle quali deve avere subito, in condizioni naturali, l'azione della muffa <i>Botrytis cinerea</i> in modo da favorire la concentrazione degli zuccheri negli acini
special late harvested	il vino deve essere stato prodotto con uve fresche e mature, gran parte delle quali deve essere stata essiccata in condizioni naturali in modo da favorire la concentrazione degli zuccheri negli acini

3. Se nella designazione e nella presentazione del vino sono utilizzati altri termini che fanno riferimento alla vinificazione, il vino deve essere stato elaborato in conformità al significato di tali termini, quali intesi e utilizzati generalmente dai vinificatori professionisti del paese produttore.

ALLEGATO IX

Disposizioni di diritto interno relative alla designazione, alla presentazione, all'imballaggio o alla composizione dei vini di cui all'articolo 26

PER L'AUSTRALIA

Australian Wine and Brandy Corporation Act 1980 e diritto derivato,

Trade Practices Act 1974,

Australia New Zealand Food Standards Code.

PER LA COMUNITÀ

Titolo V e allegati VII e VIII del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo,

Regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli.

ALLEGATO X

Punti di contatto di cui all'articolo 31

Le modifiche dei dati relativi ai punti di contatto devono essere notificate tempestivamente.

a) **AUSTRALIA**

**The Chief Executive
Australian Wine and Brandy Corporation
National Wine Centre
Botanic Road
ADELAIDE SA 5000
Australia**

**(PO Box 2733
KENT TOWN SA 5071
Australia)**

**Tel: (+61) (8) 8228 2000
Fax: (+61) (8) 8228 2022
e-mail: awbc@awbc.com.au**

b) **COMUNITÀ**

Commissione europea

**Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(Accordo CE-Australia sul commercio del vino)
B-1049 Bruxelles
Belgio**

**Tel: (+32)(2) 295-3240
Fax: (+32)(2) 295-7540
e-mail: agri-library@ec.europa.eu**

PROTOCOLLO

LE PARTI CONTRAENTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

- I. 1. In conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), dell'Accordo, la Comunità autorizza l'importazione e la commercializzazione sul proprio territorio di vini originari dell'Australia:
- a) aventi un tenore di minerali che rispecchia i livelli naturalmente riscontrati nei terreni agricoli australiani e la cui presenza sia dovuta a metodi di produzione conformi alle buone pratiche enologiche;
 - b) aventi un tenore di acidità totale, espresso in acido tartarico, inferiore a 3,5 ma superiore a 3,0 grammi per litro, a condizione che il vino rechi un'indicazione geografica protetta di cui all'allegato II;
 - c) per quanto concerne i vini designati e presentati, conformemente alla legislazione australiana, con i termini «botrytis» o espressione equivalente, «noble late harvested» o «special late harvested», aventi:
 - un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 8,5% vol o un titolo alcolometrico volumico totale superiore a 15% vol, senza arricchimento,
 - un tenore di acido volatile non superiore a 25 millequivalenti/l (1,5 g/l),
 - un tenore di ossido di zolfo non superiore a 300 mg/l,a condizione che il vino in questione rechi un'indicazione geografica per l'Australia figurante nell'allegato II;
 - d) fatto salvo il primo trattino della lettera c), aventi un titolo alcolometrico volumico totale non superiore a 20% vol senza arricchimento e, fatte salve le tolleranze previste per il metodo di analisi di riferimento utilizzato, un titolo alcolometrico volumico effettivo non superiore né inferiore di oltre 0,8% vol al titolo determinato dall'analisi;
 - e) aventi un titolo alcolometrico totale espresso in percentuale del volume, con l'approssimazione di un decimale;
 - f) la cui composizione è conforme ai requisiti nuovi o modificati decisi di comune accordo dalle Parti contraenti o dal comitato congiunto secondo la procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 3, lettera a), o all'articolo 30, paragrafo 3, lettera a), secondo il caso.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, il vino deve essere accompagnato da un certificato rilasciato dall'*Australian Wine and Brandy Corporation* o da un altro organismo competente designato dall'Australia che attesti che il vino è stato prodotto conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari australiane.

- II. Conformemente all'articolo 33, lettera b), dell'Accordo, l'Accordo non si applica:
1. al vino presentato in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere, a condizione che il quantitativo totale trasportato, oggetto o no di spedizioni distinte, non superi i 100 litri;
 2.
 - a) ai quantitativi di vino non superiori a 30 litri per viaggiatore contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori;
 - b) ai quantitativi di vino non eccedenti i 30 litri che formano oggetto di spedizioni tra privati;
 - c) ai vini che sono di proprietà di privati che traslocano;
 - d) ai vini destinati alle fiere, secondo la definizione riportata nelle disposizioni doganali applicabili in materia, purché siano confezionati in recipienti di capacità non superiore a 2 litri, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere;
 - e) ai quantitativi di vino importati a fini di sperimentazione scientifica o tecnica, nei limiti di un ettolitro;
 - f) ai vini destinati a rappresentanze diplomatiche, sedi consolari od organismi assimilati, importati in base alle franchigie loro concesse;
 - g) ai vini che costituiscono le provviste di bordo di mezzi di trasporto internazionali.

La deroga di cui al paragrafo 1 non può essere cumulata con una o più deroghe previste dal presente paragrafo.

Dichiarazione comune

relativa alle future discussioni sulle pratiche enologiche

Tenuto conto dei diversi tipi di regolamentazione che disciplinano, a livello internazionale, le pratiche e i trattamenti enologici e i requisiti in materia di composizione dei vini, le Parti contraenti studieranno la maniera di pervenire a un metodo di approvazione di nuove pratiche, di nuovi trattamenti enologici e di nuovi requisiti di composizione dei vini, che sia meno restrittivo e più flessibile delle procedure previste al titolo I dell'Accordo.

Le Parti contraenti discuteranno la questione nell'ambito della prima riunione del comitato congiunto successiva alla data della presente dichiarazione comune.

Dichiarazione comune

relativa all'etichettatura degli allergeni

1. Fatto salvo l'articolo 26 dell'Accordo, le Parti contraenti riconoscono che:
 - a) la Comunità può esigere che nella descrizione e presentazione di un vino siano incluse indicazioni obbligatorie relative agli allergeni, secondo quanto previsto dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, come modificata e
 - b) l'Australia può esigere che nella descrizione e presentazione di un vino siano incluse indicazioni obbligatorie relative a determinati ingredienti o a determinate sostanze secondo quanto previsto dalla *Food Standard 1.2.3* dell'*Australia New Zealand Food Standards Code*, volume 2 (come modificato).
2. Fatto salvo l'articolo 4 dell'Accordo:
 - a) la Comunità autorizza l'importazione di vino originario del territorio dell'Australia designato e presentato in conformità dei requisiti previsti al paragrafo 1, lettera a), e
 - b) l'Australia autorizza l'importazione di vino originario del territorio della Comunità designato e presentato in conformità dei requisiti previsti al paragrafo 1, lettera b).
3. Le Parti contraenti collaborano al fine di armonizzare le rispettive prescrizioni regolamentari in materia di indicazione degli ingredienti del vino.

Dichiarazione comune

relativa al dialogo sulle questioni connesse al commercio internazionale del vino

In qualità di maggiori esportatori mondiali di vino, l'Australia e l'Unione europea sono entrambe interessate ad estendere l'accesso ai mercati vinicoli internazionali e a favorirne l'espansione e si sono impegnate a studiare strategie di collaborazione volte a identificare possibili ambiti di azione comune.

Le Parti contraenti rafforzeranno il mutuo dialogo su aspetti che potrebbero contribuire ad agevolare ed estendere il commercio mondiale del vino. Tale dialogo potrebbe includere discussioni sull'attuale ciclo di Doha di negoziati commerciali dell'OMC nonché negoziati nell'ambito di altri consessi internazionali legati al commercio mondiale del vino.

Dichiarazione comune

relativa all'uso dei metodi di produzione

Le Parti contraenti continueranno ad esaminare l'uso di determinati termini che designano metodi di produzione figuranti nell'allegato VIII alla luce di eventuali raccomandazioni formulate dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV).

Dichiarazione comune

relativa all'etichettatura

Le Parti contraenti accolgono con favore la soluzione raggiunta nell'ambito del presente Accordo in materia di etichettatura del vino.

Le Parti contraenti sottolineano l'importanza che annettono al contesto offerto dal presente Accordo per la soluzione dei problemi che potrebbero sorgere in futuro con riguardo al commercio del vino.

Dichiarazione comune

relativa all'articolo 13, paragrafo 3, lettera c), dell'Accordo

Le Parti contraenti confermano di aver convenuto che la protezione prevista all'articolo 13, paragrafo 3, lettera c), dell'Accordo include espressioni come "méthode champenoise".

Dichiarazione comune
relativa alla certificazione

Le Parti contraenti confermano di aver convenuto che le disposizioni relative alla procedura di certificazione semplificata previste all'articolo 27, paragrafo 1, dell'Accordo non si applicano al vino sfuso esportato a destinazione della Comunità.

Dichiarazione comune
relativa al vino "Retsina"

Le Parti contraenti osservano quanto segue:

- conformemente all'allegato I, punto 13, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, il vino chiamato "Retsina" è un vino prodotto unicamente nel territorio della Grecia a partire dal mosto di uve trattato alla resina di pino di Aleppo. L'uso di resina di pino di Aleppo è consentito solo per ottenere il vino "Retsina" alle condizioni definite dalla normativa greca vigente;
- conformemente all'allegato IV, punto 1, lettera n), del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, l'uso di resina di pino di Aleppo è una pratica enologica autorizzata nella Comunità alle condizioni previste all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione;
- i vini recanti l'etichetta "Retsina" e prodotti in Grecia in conformità delle disposizioni sopra menzionate possono continuare ad essere esportati a destinazione dell'Australia.

Dichiarazione consolidata della Comunità europea

Uso delle indicazioni obbligatorie da parte dell'Australia

La Comunità europea rammenta che l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, come modificato, prevede fra l'altro che le indicazioni obbligatorie siano raggruppate sul recipiente nello stesso campo visivo. Per i vini originari dell'Australia, la Comunità europea riconosce che la presentazione delle indicazioni obbligatorie in un unico campo visivo soddisfa questo requisito, a condizione che si possano leggere simultaneamente senza dover girare la bottiglia e che si possano distinguere nettamente dall'insieme delle altre indicazioni scritte e dei disegni circostanti. La Comunità europea conferma che le indicazioni obbligatorie possono essere separate tra loro da altre indicazioni scritte o disegni e possono essere presentate su una o più etichette all'interno di un unico campo visivo.

La Comunità europea riconosce inoltre che l'Australia, pur senza esservi obbligata, può anche presentare in quello stesso campo visivo le indicazioni obbligatorie relative all'importatore e al numero della partita.

Uso di determinate indicazioni da parte dell'Australia

La Comunità europea rammenta che le disposizioni comunitarie previste all'articolo 34, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, come modificato, esigono o consentono che siano incluse nell'etichetta del vino indicazioni quali l'indirizzo di determinate persone che hanno partecipato alla commercializzazione del vino. La Comunità europea riconosce inoltre che termini inglesi comuni come "doctor", "mountain" e "sun" possono essere utilizzati ai fini della designazione e presentazione dei vini australiani.

Uso di termini liberi da parte dell'Australia

La Comunità europea rammenta che la legislazione vitivinicola comunitaria, in particolare gli allegati VII e VIII del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, come modificati, disciplinano le condizioni di utilizzo delle indicazioni obbligatorie e facoltative sul mercato comunitario. La legislazione comunitaria autorizza l'uso di termini diversi da quelli da essa esplicitamente previsti, a condizione che siano precisi, che non sussista alcun rischio di confusione con i termini da essa previsti e che gli operatori possano dimostrarne l'esattezza in caso di dubbio.

Coerentemente con tale normativa, la Comunità europea riconosce che l'Australia può utilizzare termini diversi da quelli disciplinati dal presente Accordo per designare e presentare il proprio vino purché l'uso di tali termini sia conforme alle norme applicabili ai produttori di vino in Australia.

Scambio di lettere consolidato

Lettera n. 1

Signor...,

Mi prego far riferimento ai negoziati di recente avviati tra le nostre rispettive delegazioni allo scopo di concludere un Accordo tra la Comunità europea e l'Australia sul commercio del vino ("l'Accordo").

Con riguardo alla relazione tra l'Accordo e l'articolo 24, paragrafo 1, dell'Accordo TRIPS

Le Parti contraenti convengono che la negoziazione e il funzionamento dell'Accordo soddisfano, in relazione al vino, gli obblighi rispettivi di ciascuna delle Parti nei confronti dell'altra con riguardo all'articolo 24, paragrafo 1, dell'Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale ("Accordo TRIPS").

Con riguardo allo status di determinate denominazioni protette

Le Parti contraenti riconoscono che le disposizioni dell'Accordo relative alle menzioni tradizionali, alle categorie di vini, alle denominazioni di vendita e ai termini utilizzati per i vini di qualità non creano né costituiscono di per sé diritti di proprietà intellettuale.

Con riguardo alla protezione delle indicazioni geografiche

Le Parti contraenti confermano di aver convenuto che l'Accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi di ciascuna parte contraente ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3, dell'Accordo TRIPS.

L'Australia conferma che continuerà a garantire che, una volta che un'indicazione geografica comunitaria protetta dall'Australia ai sensi del presente Accordo è iscritta nel registro delle denominazioni protette, non potrà essere utilizzato o iscritto nel registro dei marchi commerciali per il vino alcun marchio commerciale contenente o costituito dalla suddetta indicazione geografica che identifica un vino tra quelli elencati nell'allegato II, a meno che quel vino non soddisfi i requisiti relativi all'uso dell'indicazione geografica comunitaria.

L'Australia conferma che, fatto salvo l'articolo 19 dell'Accordo, un'indicazione geografica compresa nell'elenco di cui all'articolo 15 dell'Accordo medesimo può essere utilizzata in Australia per designare e presentare un vino originario della Comunità nel corso del periodo transitorio indicato nel suddetto articolo se il vino soddisfa i requisiti relativi all'uso dell'indicazione geografica.

Con riguardo alla relazione fra determinate indicazioni geografiche e i marchi commerciali registrati

1. Per le indicazioni geografiche protette nei loro rispettivi territori successivamente al 26 gennaio 1994, e nella misura in cui i consumatori non siano indotti in errore quanto all'origine del vino, le Parti contraenti convengono quanto segue.

1.1. I marchi commerciali "*Ilya*", "*Lienert of Mecklenburg*", "*Lindauer*", "*Salena Estate*", "*The Bissy*", "*Karloff*" e "*Montana*" registrati in Australia, possono continuare ad essere utilizzati in Australia.

1.2. In deroga all'articolo 13, paragrafi 2 e 5, dell'Accordo e al secondo paragrafo dello scambio di lettere 'Con riguardo alla protezione delle indicazioni geografiche' allegato all'Accordo, i marchi commerciali "*Stonehaven Limestone Coast*", "*John Peel*", "*William Peel*", "*Old Peel*", "*South Coast*" e "*Domaine de Fleurieu*", registrati nella Comunità e/o in uno o più dei suoi Stati membri possono continuare ad essere utilizzati nella Comunità e/o nel territorio dello Stato membro interessato.

1.3. Nessuna disposizione del presente Accordo potrà essere interpretata in modo da impedire ai detentori di marchi commerciali di utilizzare tali marchi in altri paesi le cui disposizioni legislative e regolamentari lo consentano.

2.1. Le Parti contraenti prendono atto che le disposizioni di cui all'articolo 13, paragrafi 2 e 5 non si applicano ai marchi commerciali che non contengono o non consistono in un'indicazione geografica elencata nei rispettivi allegati dell'Accordo e che tali marchi possono pertanto continuare ad essere utilizzati nell'ambito dell'Accordo medesimo.

2.2. Le Parti contraenti accettano di discutere la questione, se necessario, nell'ambito del comitato congiunto CE/Australia istituito dall'articolo 30 dell'Accordo.

3.1. Le Parti contraenti prendono atto inoltre che per l'indicazione geografica comunitaria "*Vittorio*" è attualmente in corso un processo di verifica in Australia con riferimento ai marchi commerciali "*Vittoria*" e "*Santa Vittoria*". Completato tale processo di verifica e risolti gli eventuali problemi che dovessero insorgere in questa fase, le Parti contraenti si adopereranno per aggiornare rapidamente l'elenco delle indicazioni geografiche riportato nell'allegato II, attraverso la procedura del comitato congiunto CE-Australia.

Durata

Le Parti contraenti convengono che il presente scambio di lettere resta in vigore finché sarà in vigore l'Accordo.

Mi prego pertanto di proporre che la presente lettera e la Sua lettera di risposta che conferma che essa esprime la posizione del governo dell'Australia costituiscano un Accordo tra la Comunità europea e il governo dell'Australia.

Voglia gradire i sensi della mia più viva considerazione.

Signor...,

Mi prego comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

"Con riguardo alla relazione tra l'Accordo e l'articolo 24, paragrafo 1, dell'Accordo TRIPS"

Le Parti contraenti convengono che la negoziazione e il funzionamento dell'Accordo soddisfano, in relazione al vino, gli obblighi rispettivi di ciascuna delle Parti nei confronti dell'altra con riguardo all'articolo 24, paragrafo 1, dell'Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale ("Accordo TRIPS").

Con riguardo allo status di determinate denominazioni protette

Le Parti contraenti riconoscono che le disposizioni dell'Accordo relative alle menzioni tradizionali, alle categorie di vini, alle denominazioni di vendita e ai termini utilizzati per i vini di qualità non creano né costituiscono di per sé diritti di proprietà intellettuale.

Con riguardo alla protezione delle indicazioni geografiche

Le Parti contraenti confermano di aver convenuto che l'Accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi di ciascuna parte contraente ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3, dell'Accordo TRIPS.

L'Australia conferma che continuerà a garantire che, una volta che un'indicazione geografica comunitaria protetta dall'Australia ai sensi del presente Accordo è iscritta nel registro delle denominazioni protette, non potrà essere utilizzato o iscritto nel registro dei marchi commerciali per il vino alcun marchio commerciale contenente o costituito dalla suddetta indicazione geografica che identifica un vino tra quelli elencati nell'allegato II, a meno che quel vino non soddisfi i requisiti relativi all'uso dell'indicazione geografica comunitaria.

L'Australia conferma che, fatto salvo l'articolo 19 dell'Accordo, un'indicazione geografica compresa nell'elenco di cui all'articolo 15 dell'Accordo medesimo può essere utilizzata in Australia per designare e presentare un vino originario della Comunità nel corso del periodo transitorio indicato nel suddetto articolo se il vino soddisfa i requisiti relativi all'uso dell'indicazione geografica.

Con riguardo alla relazione fra determinate indicazioni geografiche e i marchi commerciali registrati

1. Per le indicazioni geografiche protette nei loro rispettivi territori successivamente al 26 gennaio 1994, e nella misura in cui i consumatori non siano indotti in errore quanto all'origine del vino, le Parti contraenti convengono quanto segue.

1.1. I marchi commerciali "*Ilya*", "*Lienert of Mecklenburg*", "*Lindauer*", "*Salena Estate*", "*The Bissy*", "*Karloff*" e "*Montana*" registrati in Australia, possono continuare ad essere utilizzati in Australia.

1.2. In deroga all'articolo 13, paragrafi 2 e 5, dell'Accordo e al secondo paragrafo dello scambio di lettere 'Con riguardo alla protezione delle indicazioni geografiche' allegato

all'Accordo, i marchi commerciali *"Stonehaven Limestone Coast"*, *"John Peel"*, *"William Peel"*, *"Old Peel"*, *"South Coast"* e *"Domaine de Fleurieu"*, registrati nella Comunità e/o in uno o più dei suoi Stati membri possono continuare ad essere utilizzati nella Comunità e/o nel territorio dello Stato membro interessato.

1.3. Nessuna disposizione del presente Accordo potrà essere interpretata in modo da impedire ai detentori di marchi commerciali di utilizzare tali marchi in altri paesi le cui disposizioni legislative e regolamentari lo consentano.

2.1. Le Parti contraenti prendono atto che le disposizioni di cui all'articolo 13, paragrafi 2 e 5 non si applicano ai marchi commerciali che non contengono o non consistono in un'indicazione geografica elencata nei rispettivi allegati dell'Accordo e che tali marchi possono pertanto continuare ad essere utilizzati nell'ambito dell'Accordo medesimo.

2.2. Le Parti contraenti accettano di discutere la questione, se necessario, nell'ambito del comitato congiunto CE/Australia istituito dall'articolo 30 dell'Accordo.

3.1. Le Parti contraenti prendono inoltre atto che per l'indicazione geografica comunitaria *"Vittorio"* è attualmente in corso un processo di verifica in Australia con riferimento ai marchi commerciali *"Vittoria"* e *"Santa Vittoria"*. Completato tale processo di verifica e risolti gli eventuali problemi che dovessero insorgere in questa fase, le Parti contraenti si adopereranno per aggiornare rapidamente l'elenco delle indicazioni geografiche riportato nell'allegato II, attraverso la procedura del comitato congiunto CE-Australia.

Durata

Le Parti contraenti convengono che il presente scambio di lettere resta in vigore finché sarà in vigore l'Accordo."

Mi pregio confermarLe che queste disposizioni esprimono la posizione del governo dell'Australia e che la Sua lettera e la presente risposta costituiscono un Accordo tra il governo dell'Australia e la Comunità europea.

Voglia gradire i sensi della mia più viva considerazione.